PMI

ASSICURAZIONE COMMERCIO VHV

Modello CMM - Edizione 08/2026

VHV ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE COMMERCIO VHV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti e sono consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, si invita il Contraente a leggere con attenzione i Documenti Informativi Precontrattuali, disponibili anche sul sito internet della Compagnia www.vhv.it.

Il testo completo della polizza è consultabile, in ogni momento, accedendo all'area riservata con le credenziali personali.

Le Condizioni di Assicurazione evidenziano in grassetto gli elementi di particolare rilevanza, tra cui gli obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, le ipotesi di nullità, decadenza, i limiti di operatività e le esclusioni.

INDICE

INDICE....3
GLOSSARIO....5
NORME DI CARATTERE GENERALE....15
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI....20
COSA È ASSICURATO....20
GARANZIE BASE....20
GARANZIE OPZIONALI....24
COSA NON È ASSICURATO....30
LIMITI DI COPERTURA....31
SEZIONE FURTO....35
COSA È ASSICURATO....35
GARANZIE BASE....36
GARANZIE OPZIONALI....37
COSA NON È ASSICURATO....39
LIMITI DI COPERTURA....40
SEZIONE ELETTRONICA....42
COSA È ASSICURATO....42
GARANZIE BASE....42
GARANZIE OPZIONALI....43
COSA NON È ASSICURATO....44
LIMITI DI COPERTURA....45
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE....46

COSA È ASSICURATO 46

GARANZIE BASE 46

GARANZIE OPZIONALI 50

COSA NON È ASSICURATO 55

LIMITI DI COPERTURA 57

SEZIONE TUTELA LEGALE 59

COSA È ASSICURATO 59

GARANZIE BASE 60

GARANZIE OPZIONALI 62

COSA NON È ASSICURATO 67

LIMITI DI COPERTURA 68

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 70

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI, FURTO ED ELETTRONICA 70

IN CASO DI SINISTRO FURTO 75

IN CASO DI SINISTRO ELETTRONICA 76

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE 76

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 77

INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA 81

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 82

GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Addetti	I titolari, i soci, i familiari dell'assicurato che operano nell'attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro, (compresi, a titolo esemplificativo, corsisti, tirocinanti, e stagisti). .
Apparecchiatura elettronica	Macchine e apparecchiature d'ufficio azionate da correnti deboli, sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica **inerente all'attività esercitata, esclusi i telefoni cellulari.**
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Arbitro Assicurativo	è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Atto di sabotaggio organizzato	Atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili enti dell'Assicurato o di terzi al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
Attività complementari o accessorie alla vendita	• la riparazione e/o manutenzione delle merci vendute, compresi i veicoli di proprietà di terzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), oggetto di riparazione, manutenzione o deposito; • l'esecuzione di prove e test sulle merci; • la produzione di generi alimentari destinati alla vendita nell'esercizio assicurato e, per le farmacie, la preparazione di prodotti omeopatici e galenici; • il confezionamento e l'imballaggio delle merci; • la predisposizione di pezzi su misura. **Tali attività sono ammesse a condizione che i relativi reparti non superino complessivamente un quinto (1/5) della superficie complessiva dei piani del fabbricato.**
Autocombustione	Combustione spontanea senza fiamma.
Carenza	Periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa.
Cassaforte	Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: - **a mobile**:

	a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); b. movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; c. peso minimo: 200 kg. - **a muro**: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
Combustibili	Merci e sostanze che non sono classificabili "esplodenti" o "infiammabili" o "incombustibili"
Conduttori esterni	Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
Contenuto	Nella sezione Incendio ed altri eventi: **a) arredamento**: mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti. Cose di proprietà di dipendenti, di terzi inerenti all'attività dichiarata. **b) arredamento domestico**: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, elettrodomestici, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, oggetti personali e quant'altro di inerente all'abitazione. **c) cose particolari**, quali: - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, ricette mediche e qualsiasi carta che rappresenti un valore; - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili; - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico. **d) macchinario ed attrezzature**: - macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A; - impianti di segnalazione e comunicazione; - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze; - serbatoi metallici e tubazioni; - insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti

	- opere di miglioria anche edili e/o impiantistiche, abbellimento e utilità al Fabbricato o al Contenuto, anche apportate dal locatario; - impianti di prevenzione e di allarme apparecchiature di segnalazione e di comunicazione; - casseforti; **e) merci**, materie prime, prodotti finiti, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Si considerano merci i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione o in deposito. Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata con il limite di indennizzo del **10%** della somma assicurata per il "Contenuto". Tutto quanto sopra elencato può trovarsi anche all'aperto nell'ambito dell'azienda escluso quanto compreso nella definizione di "Fabbricato". Nella sezione <u>Furto</u>: - Merci, mobilio, arredamento, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, casseforti (compresi, nei limiti sottoindicati, i valori contenuti), impianti di prevenzione e di allarme. - Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata **con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata "Furto del contenuto".** - Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico **con il limite di 10.000,00 euro per singolo pezzo.** - Indumenti, oggetti personali di proprietà dell'Assicurato **(esclusi gioielli, preziosi e simili), nonché valori e tabacchi fino ad 1/10 della somma assicurata "Furto del contenuto" con il limite di 3.000,00 euro se posti ovunque e fino a 2/10 della somma assicurata con il limite di 6.000,00 euro se custoditi in cassaforte.**
Contraente	Il soggetto che stipula e sottoscrive la polizza di assicurazione.
Contratto di assistenza tecnica	Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Copie di sicurezza	Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, carta, microfilm e simili, conservate in armadi di sicurezza o in edificio separato e contenenti la versione aggiornata dei dati, le procedure originali, i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.
Cose	Oggetti materiali e gli animali.
Costituzione di parte civile	Azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

Crollo	Rovina del fabbricato o di parte di esso. È equiparata al crollo la deformazione della struttura portante del fabbricato che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
Danni patrimoniali	Qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
Danni da inquinamento	Danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti, macchinari, condutture ed attrezzature in uso all'Assicurato o di sua proprietà.
Dati (elettronici)	Insieme di informazioni elaborabili a mezzo di programmi e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; **dette informazioni devono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni; tali copie devono contenere la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura**.
Decisione passata in giudicato	Sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.
Esecuzione forzata	L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.).
Fabbricato	La costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata comprese attività complementari e accessorie, incluse le relative quote di parti comuni e le minori dipendenze. Sono comprese: - opere di fondazione interrate; - fissi ed infissi, impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi; - affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature; - tettoie, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, muri di cinta, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, ciminiere, camini, alberi di alto fusto **purché di esclusiva pertinenza dell'azienda;** - piazzali **di pertinenza dell'azienda.**

	Rimane escluso quanto compreso nella definizione di "Contenuto". I locali dell'Azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, **purché tutti pertinenti l'attività dichiarata e situati nello stesso immobile od in aree od immobili adiacenti.** È compresa la porzione di fabbricato destinata a civile abitazione dell'Assicurato o del custode.
Fase giudiziale	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Fatto illecito	L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Fatturato	L'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso IVA). Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti (fatturato di produzione): l'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.) e generato esclusivamente dalla produzione dei prodotti assicurati.
Fissi ed infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione
Franchigia	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.).
Implosione	Il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: • **Tipo A**: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

	- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. • **Tipo B**: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. • **Tipo C**: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. - Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 – Allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. Di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. Di infiammabili di tipo B o a 400 kg. Di infiammabili di tipo C.
Lastre	Lastre di cristallo e vetro (ivi compresi gli specchi), piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell'area di pertinenza.
Massimale	L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, sinistro in serie o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a Cose. **Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.**
Materiali autoestinguenti	Materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi)
Media network	Tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.
Merci speciali	Categoria **D1**: - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; - celluloide (grezza ed oggetti di celluloide); - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci); - espansite e sughero grezzo. Categoria **D2**: - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone; - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa; - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi.

	Categoria **D3**: - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone; - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci; - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana almeno per l'80%; - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3. **Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.**
Muro pieno	Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.
Periodo di Assicurazione	In caso di assicurazione di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto dell'assicurazione e termina alla scadenza dell'assicurazione stessa. In caso di assicurazione di durata superiore a un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto dell'assicurazione e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.
Perito	L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile (compresi i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione - escluso il legale rappresentante - purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione). **Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi** (ad. es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Primo rischio (assoluto)	La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.
Primo rischio relativo	Nella sezione Furto, forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., purché il rapporto tra il valore complessivo delle cose assicurate al momento del sinistro e la somma assicurata non superi quello indicato in polizza; altrimenti - fermo il limite massimo di

	indennizzo rappresentato dalla somma assicurata - l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra il rapporto indicato in polizza e quello riscontrato al momento del sinistro. La scelta di questa forma di garanzia viene riportata espressamente in scheda di polizza.
Prodotto finito	Prodotto nel quale i prodotti descritti in Polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati al consumatore finale o al distributore, non suscettibile di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non utilizzato nella produzione di altri beni.
Programma standard in licenza d'uso	Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Codice penale).
Reato	I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Responsabilità contrattuale	La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale	La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Risarcimento	La somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio informatico (*Cyber Risk*)	Violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.
Sanzione amministrativa	La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

Serramento	Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.	
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Nella garanzia Responsabilità Civile Prodotti: consiste nella richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'assicurato. Nella garanzia Ritiro Prodotti: consiste nella richiesta di rimborso, da parte dell'assicurato, delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.	
Sinistro in serie	la pluralità di operazioni di ritiro/richiamo originate da uno stesso difetto anche se verificatosi in più prodotti e in più anni. Si precisa che tutte le spese indennizzabili ai sensi della presente garanzia derivanti dalla stessa causa saranno considerate come un unico evento anche se dovessero essere necessarie operazioni di ritiro/richiamo in tempi diversi.	
Società	VHV Italia Assicurazioni S.p.A., che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.	
Social network	Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.	
Spese di giustizia	Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.	
Spese di soccombenza	Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.	
Strutture in legno lamellare	Quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.	
Supporti di dati	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.	
Tabacchi	Prodotti soggetti al monopolio di Stato quali sigarette, sigari, trinciati e altri prodotti da fumo, nonché prodotti assimilati quali sigarette elettroniche, liquidi da inalazione e relativi accessori, se commercializzati dall'Assicurato.	
Terrorismo	Atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.	
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.	
Tetto - Copertura - Solai	Tetto:	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici,

		comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
	Copertura:	il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
	Solai:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; nella sezione furto si intendono compresi gioielli, pietre preziose ed oggetti di metallo prezioso.	
Valore intero	La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito previa applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.	
Vetro antisfondamento	Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da: a) due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere **uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;** b) un unico strato di materiale sintetico di spessore **non inferiore a 6 mm.**	
Vertenza	Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.	

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Ogni modifica del contratto deve risultare da **atto scritto**, anche in forma di appendice, sottoscritto dalle Parti.

Art. 1.3 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società.
Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non può impugnarli.
L'indennizzo liquidato non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.4 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.5 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia che derivi dall'applicazione o interpretazione di questa polizza, il Foro competente per eventuali azioni giudiziarie sarà quello della sede legale della Società. Se l'Assicurato riveste la qualifica di consumatore ai sensi dall'art. 3 comma 1, lettera a) del D. lgs. N. 206/2005 "Codice del consumo" sarà competente il foro di residenza o di domicilio eletto dell'Assicurato.

Art. 1.6 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza; Il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all'anno.
Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".
Nel caso di **TACITO RINNOVO**, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.
Nel caso di **SCADENZA AUTOMATICA**, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Art. 1.7 – DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE
Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una **comunicazione** tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno **30** giorni prima della scadenza.
In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.8 – FACOLTÀ DI RECESSO
La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:
a) nel caso di contratto a durata **poliennale superiore ai 5 anni**, il Contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio **mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;
b) **Dopo ogni sinistro** e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **30 giorni**.

In caso di recesso da parte della società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 1.9 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente, qualora sia un **consumatore**, ha diritto di recedere dal contratto concluso **interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza** entro **14 (quattordici) giorni** dalla data di stipula, mediante **comunicazione scritta** da inviare alla Società, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).
In caso di vendita a distanza conclusa tramite interfaccia online degli intermediari (un sito web, un'applicazione o altro software), il recesso può essere esercitato anche mediante le funzionalità da questi messe a disposizione.
Il diritto di ripensamento può essere esercitato esclusivamente a condizione che, nel periodo di validità della copertura, non sia avvenuto alcun sinistro.
In caso di esercizio del diritto di ripensamento, **la Società, entro 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso, **rimborsa al Contraente il premio imponibile versato, al netto delle imposte.**
Qualora la Polizza contenga **posizioni assicurative vincolate** a favore di un terzo, il Contraente dovrà fornire anche il **consenso scritto del terzo** per poter esercitare validamente il recesso.

Art. 1.10 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in mancanza di pagamento, **ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.**
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno** successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.11 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 – INDICIZZAZIONE
Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, **le somme assicurate, i massimali e il premio** sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice di giugno dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il Contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, **le Parti possono rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale**. In questo caso le somme, i massimali assicurati e il premio restano quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Art. 1.13 – ADEGUAMENTO DEL SOLO PREMIO
In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.12 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.17 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.
In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.
Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.
In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma “a scadenza automatica”, non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.14 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.15 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’assicurato come previsto dall’art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.16 – VARIAZIONE DELL’UBICAZIONE ASSICURATA
L’assicurazione vale **esclusivamente per l’attività e le ubicazioni indicate nella scheda di polizza**. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’esercizio assicurato, **l’assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Società**, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento del rischio e fatto salvo quanto previsto all’art. 7.12 “*Trasloco delle cose assicurate"*.

Art. 1.17 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 1.12 “Indicizzazione”, nei contratti a tacito rinnovo, La Società ha la facoltà di **modificare le condizioni di assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie)** rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.
In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente – nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l’Agenzia alla quale è assegnato il Contratto – un’appendice di variazione alla polizza esistente con le nuove condizioni ed il premio proposti.
Le nuove condizioni ed il premio proposti con l’appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del premio e la sottoscrizione dell’appendice dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e varranno come perfezionamento del rapporto di assicurazione così modificato.
Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.
Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l’appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.
Le Polizze stipulate nella forma “a scadenza automatica”, non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.18 – ALTRE ASSICURAZIONI
Come previsto dall’art. 1910 del Codice civile, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.19 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna garanzia nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.
Resta fermo quanto eventualmente previsto nelle singole Sezioni di polizza in materia di limiti complessivi di indennizzo e di cumulo dei massimali.

Art. 1.20 – FRANCHIGIA FRONTALE
Se richiamata nella scheda di polizza, la franchigia frontale indicata si applica, per ogni sinistro, all'intera polizza oppure alla/e sezione/i espressamente indicate nella scheda stessa.
Restano fermi eventuali scoperti o franchigie di importo superiore previsti per specifiche garanzie ed indicati nelle relative tabelle dei "Limiti di copertura".

Art. 1.21 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i beni ubicati in Italia.
Per la sezione Responsabilità Civile l'assicurazione vale per il territorio europeo.
Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero **escluso USA, Canada e Messico.**

Per la sezione Tutela legale:
a) Le seguenti garanzie:
- Delitti colposi o contravvenzioni
- Delitti dolosi
- Dissequestro
- Danni causati in materia di protezione dei dati personali
- Danni subiti
- Vertenze con i fornitori
- Ristrutturazione edilizia
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- Rapporti di lavoro
- Danni causati nel modulo amministratori

sono valide nei territori di **Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, a condizione che il sinistro si verifichi in uno di questi paesi e che l'ufficio giudiziario competente abbia sede nello stesso territorio.
b) Le seguenti garanzie:
- Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative
- Reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali
- Accertamento della responsabilità amministrativa da reato ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- Impugnazione di delibere assembleari condominiali
- Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazione
- Procedimenti tributari o fiscali
- Vertenze con i clienti
- Vertenze con agenti e rappresentanti

sono valide esclusivamente in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, a condizione che il sinistro avvenga in uno di questi territori e che l'ufficio giudiziario competente abbia sede nello stesso territorio.
c) **Garanzie Web**:
Le garanzie relative al web si applicano ai sinistri avvenuti **in qualsiasi parte del mondo**, a condizione che l'ufficio giudiziario competente si trovi in **Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino**.

Art. 1.22 – ESCLUSIONE CYBER RISK
Al fine di garantire chiarezza e trasparenza nella copertura assicurativa, si precisa che sono esclusi dalla presente polizza i danni derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali.
In particolare, **sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

Sono esclusi i danni causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);

c) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. Violazione della Privacy e dei Dati;
2. Violazione del Sistema Informatico.

Per tutte le esclusioni previste da questa clausola non hanno valore, qualora siano state inserite nella polizza, le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 1.23 – - MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI

Fatte salve le altre disposizioni contrattuali, la copertura assicurativa opera esclusivamente nella misura in cui la sua prestazione non esponga l'assicuratore, il contraente, l'assicurato o altri soggetti coinvolti a sanzioni, divieti, misure restrittive o embarghi adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Federale di Germania o da altre autorità competenti in materia di sanzioni internazionali e misure restrittive. La presente disposizione si applica altresì alle sanzioni economiche, commerciali o finanziarie adottate da Paesi terzi, qualora tali misure siano rilevanti per la Società o per il rapporto assicurativo e la loro applicazione sia consentita dalla normativa dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale applicabile.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

a) **Il fabbricato in cui si trovano i locali dell'azienda relativi all'attività dichiarata in polizza ha le seguenti caratteristiche costruttive:**

Iª classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) in materiali incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del tetto in legno.
IIª classe: strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) anche combustibili; manto di copertura del tetto anche in tegole bituminose o materiali catramati.
Per entrambe le classi sono tollerati:

- i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi rispettivamente delle pareti esterne, della copertura o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.

L'assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equipara detti elementi a quelli incombustibili.

b) **Tolleranza per infiammabili e merci speciali**

L'esistenza di esplodenti, di infiammabili, fatta eccezione per le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata nella scheda di polizza.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l'esistenza di:
1. Esplodenti per non oltre 1 kg.
2. Infiammabili:
   - di tipo "A" od equivalenti di altri tipi per non oltre 250 kg.;
   - di tipo "C" nei quantitativi necessari ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
   - gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
3. Merci speciali per non oltre 500 kg. di categoria "D/1" o quantitativo equivalente di altra categoria.

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

Art. 2.1.1 – INCENDIO E RISCHI COLLEGATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, **anche se di proprietà di terzi**, da:

a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti **posti nell'ambito di 20 mt. da esse**.

f) **esplosioni o scoppi esterni** che si sono verificati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, **con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;**
g) **implosione;**
h) **rovina di ascensori e di montacarichi o simili**, **compresi i danneggiamenti all'impianto**;
i) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore che fanno parte delle cose stesse, e purché questi impianti siano collegati mediante adeguate condutture a camini appropriati;
j) **onda sonica** determinata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica;
k) urto di veicoli, **non appartenenti all'assicurato o al Contraente né al suo servizio**, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, **esclusi i danni materiali e diretti causati a veicoli iscritti al P.R.A che non siano considerati merce.**

La Società risarcisce inoltre:

l) i **guasti** causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e i danni provocati **non sconsideratamente** dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio stesso o altro evento dannoso garantito in polizza;
m) la Società risarcisce inoltre le spese necessarie per **demolire, sgomberare** e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, **oltre alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi**;
n) la **rimozione** e il **ricollocamento** delle cose assicurate alla voce "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro;
o) le **spese per il rimpiazzo del combustibile**, fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile;
p) **spese per il rifacimento o duplicazione documenti** inerenti all'attività andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile;
q) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione, se lo stoccaggio della merce assicurata viene effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione adeguate alla tipologia merceologica del prodotto.

Art. 2.1.2 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che aggravano il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese alla stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, **purché l'assicurato o il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata**.

Art. 2.1.3 – COLPA GRAVE
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice civile, la società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato e, se sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 2.1.4 – CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo previsto all'art.1898 C.C. di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 2.1.5 – MERCI E/O MACCHINARI DECENTRATI
La Società prende atto che parte delle merci e/o del contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:

a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi **entro il territorio della Repubblica Italiana;**
b) **presso mostre o esposizioni e simili entro l'ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l'Italia. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose, questa assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice civile riferito alle intere partite.**

L'Assicurato è tenuto a dimostrare in ogni momento l'esatto quantitativo delle merci e/o macchinari decentrati.

Art. 2.1.6 – MODIFICHE COSTRUZIONI
Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato deve avvisare la Società **solo se tali modifiche comportino aggravamento di rischio, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 1907 del Codice civile.**

Art. 2.1.7 – ONERI DI RICOSTRUZIONE/URBANIZZAZIONE
La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato, i costi e oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni in vigore all'epoca.

Art. 2.1.8 – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Per le sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate sono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo **che non siano assicurate con polizza trasporti.**

Art. 2.1.9 – UNIVERSALITÀ DELL'ASSICURAZIONE
Questa polizza assicura tutto quanto costituisce lo stabilimento (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), **fatta eccezione per l'area dello stabilimento**.
Rimane convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovano precisa assegnazione in una delle partite di questa polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Art. 2.1.10 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, verso:
- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti;
- tutti i familiari conviventi (e verso genitori e i figli anche se non conviventi);

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.1.11 – RISCHIO LOCATIVO
Nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, si assicurano i danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito da questa polizza, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, anche se causati con colpa grave dell'assicurato stesso e ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.10 - *Assicurazione parziale* della Sezione Cosa fare in caso di sinistro, se la somma assicurata a questo titolo risulta inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 2.1.12 – ONORARIO PROGETTISTI
La Società rimborserà, **in caso di sinistro indennizzabile di importo superiore a euro 20.000**, gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile purché tali costi siano congrui alla pratica di mercato **ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.**

Art. 2.1.13 – MAGGIORI COSTI PER PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ
In caso di interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata provocata da un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la società rimborsa le spese **necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività durante il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte. Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate ed il periodo di indennizzo non potrà superare i 180 giorni dal verificarsi del sinistro**.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.**

Questa garanzia non è valida se opera la garanzia di cui all'art. 2.2.4 – *Indennità aggiuntiva* e se è stata stipulata specifica polizza "Danni indiretti".

Art. 2.1.14 – PROSECUZIONE DELLA COPERTURA SUL CONTENUTO RIMOSSO A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro indennizzabile, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, **purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata.**
Questa estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.

Art. 2.1.15 – COMMERCIO AMBULANTE

La Società indennizza i danni a merci, macchinari, arredamento ed attrezzature facenti parte del "Contenuto" e destinate all'attività di ambulante, regolarmente autorizzata, quando si trovano nell'ubicazione di polizza, nelle ubicazioni ove svolge l'attività ed all'interno dell'automezzo adibito allo svolgimento dell'attività.
Relativamente a merci, macchinari ed attrezzature destinate all'attività ambulante che si trovino fuori dall'ubicazione indicata, anche presso fiere e mercati coperti (ma esclusi i mercati all'ingrosso), si intendono prestate esclusivamente le garanzie di cui all'art. 2.1.1, nonché, se acquistate, le garanzie di cui agli artt. 2.2.5 - *Eventi sociopolitici* – e 2.2.6 - *Eventi atmosferici*.
Rimangono in ogni caso esclusi i danni:

a) **all'automezzo sul quale si trovano merci, macchinario ed attrezzatura;**
b) **alle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.**

Art. 2.1.16 – PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE)

In deroga agli artt. 7.6 - *Valore delle cose assicurate* - e 7.7 – *Come si determina il danno*, la Società, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, sarà indennizzato il valore di mercato.**
La presente estensione è operante a condizione che:

- **le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;**
- **le merci siano identificate come oggetto di vendita;**
- **la commessa o l'avvenuta vendita risulti debitamente documentata.**

La presente pattuizione non è valida in caso di indennizzo con eventuale specifica polizza Danni Indiretti. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 7.10 - *Assicurazione parziale*.

Art. 2.1.17 – SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato, posti al servizio dei locali dell'azienda assicurati, accertata dall'ente di distribuzione, indennizza:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell'azienda assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

GARANZIE OPZIONALI

Se richiamate nella scheda di polizza ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4):

Art. 2.2.1 – IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Le garanzie "base" e quelle "opzionali" acquistate, previste in polizza, sono valide anche per gli impianti solari termici e fotovoltaici, di proprietà dell'Assicurato e installati al servizio del Fabbricato, per i danni materiali e diretti derivanti dagli stessi eventi già assicurati per il Fabbricato, compresi quelli relativi alla responsabilità civile, ove prevista. La garanzia comprende i componenti fissi e funzionali dell'impianto, quali moduli, collettori, inverter, accumulatori e strutture di supporto.

Restano ferme, per ciascun evento, le condizioni di operatività, le esclusioni, i limiti, gli scoperti e le franchigie previsti dalle singole garanzie richiamate.

Resta inteso che:

- i danni da grandine ai pannelli solari sono indennizzabili esclusivamente se è stata acquistata la garanzia di cui all'art. 2.2.8 – *Grandine su fragili;*
- i danni di natura elettrica ed elettronica agli impianti sono indennizzabili esclusivamente se è stata acquistata la garanzia di cui all'art. 2.2.11 – *Danni elettrici ed elettronici*.

Sono esclusi:

- **i danni dovuti a difetti di progettazione, posa in opera;**
- **i danni dovuti a vetustà, usura o carente manutenzione;**
- **i danni indiretti, quali la mancata produzione o l'interruzione dell'esercizio;**
- **i danni per i quali deve rispondere il costruttore, fornitore o installatore.**

L'indennizzo sarà riconosciuto entro i limiti previsti per ciascuna garanzia attivata e comunque non oltre il valore assicurato dell'impianto.

Art. 2.2.2 – RICORSO TERZI O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **fino al massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile come previsto dalla legge - per danni materiali e diretti provocati da Incendio, Esplosione e Scoppio. Solo per questa garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito**.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, come previsto dalle normative di legge in vigore, e gli amministratori delle stesse. L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società potrà assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.**

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice civile.

Art. 2.2.3 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO (*a primo rischio*)

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1.1 lett. m), la Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a discarica idonea, i residui del sinistro indennizzabile.

Sono rimborsate anche le eventuali spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

Art. 2.2.4 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA
L'indennizzo relativo alle somme assicurate delle voci "Fabbricato", "Contenuto", calcolato per ciascuna voce presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della **percentuale** precisata a questo titolo.
Questa garanzia non opera per le merci indennizzate in base a quanto previsto all'art. 2.1.16 - *Selling Price* e se è stata stipulata specifica polizza Danni Indiretti.
La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. j) – *Esclusioni* in caso di sinistro.
La presente pattuizione annulla l'art. 2.1.13 - *Maggiori costi per proseguimento attività*.

Art. 2.2.5 – EVENTI SOCIOPOLITICI - TERRORISMO
La Società indennizza i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate, che si sono verificati in occasione di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.

Sono esclusi i danni:
a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
b) che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.
e) causati a fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni e al loro eventuale contenuto.

Questa garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, **con avvertenza che, se l'occupazione si prolunga per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se si sono verificati durante questo periodo.**

Art. 2.2.6 – EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trascinate (**compresa la caduta di alberi)**, quando tali eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
b) che si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra **a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta.**

La Società non risponde dei danni:
a. **causati da:**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, neve;**
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**

anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici sopra elencati;
b. **subiti da:**
- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole;**
- **recinti (ad eccezione dei recinti in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e analoghe installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, vetrate e lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandine.**

Art. 2.2.7 – EVENTI ATMOSFERICI PER ENTI ALL'APERTO (*a primo rischio*)
La Società risponderà dei danni materiali e diretti – causati alle cose assicurate poste all'aperto per loro naturale destinazione e a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2.6 - *Eventi atmosferici*.
Sono esclusi i danni causati dalla grandine su autoveicoli.

Art. 2.2.8 – GRANDINE SU FRAGILI (*a primo rischio*)
Si assicurano i danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di plastica;
- pannelli solari termici e fotovoltaici, purché sia stata acquistata la garanzia di cui all'art. 2.2.1 - *Impianti solari*;

anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
La garanzia opera fermo quanto disposto all'art. 2.2.6 - *Eventi Atmosferici* e a integrazione dello stesso.

Art. 2.2.9 – GRANDINE PER AUTOVEICOLI (AUTOSALONI) (*a primo rischio*)
Si assicurano i danni causati dalla grandine agli autoveicoli all'aperto. La garanzia opera fermo quanto disposto all'art. 2.2.6 - *Eventi Atmosferici* e a integrazione dello stesso.

Art. 2.2.10 – SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto **purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.**
La Società non risarcisce i danni causati:
- **da valanghe e slavine;**
- **da gelo, purché conseguente a evento coperto da questa garanzia;**
- **ai fabbricati, e relativi contenuti, non conformi alle norme in vigore al momento della costruzione del fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;**
- **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che questo rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia, e al loro contenuto;**
- **ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;**
- **a lucernari, vetrate, serramenti, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

Art. 2.2.11 – DANNI DA NEVE
A parziale deroga dell'art. 2.2.10 - *Sovraccarico neve*, la Società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve che provochi il distacco totale o parziale del resto della struttura o la deformazione di una o più parti del fabbricato.
Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo ed **esclusivamente come conseguenza diretta degli eventi di cui sopra.**
Sono esclusi i danni:
- **a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;**
- **alle insegne;**
- **alle impermeabilizzazioni;**
- **causati da valanghe e slavine.**

Art. 2.2.12 – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI (*a Primo Rischio*)
Se sono assicurati il Fabbricato ed il Contenuto, la Società risponde, **limitatamente alle somme assicurate alle voci "Fabbricato" e "Contenuto",** dei danni materiali e diretti causati a impianti, apparecchiature e circuiti elettrici da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. h) *Esclusioni*.
Relativamente agli impianti solari termici e fotovoltaici, la presente garanzia opera esclusivamente se è stata acquistata la garanzia di cui all'art. 2.2.1 – *Impianti solari.*
I danni alle componenti elettroniche sono compresi:
a) nel limite della somma assicurata relativamente agli impianti fissi del fabbricato;

b) nel limite della somma assicurata relativamente a sistemi ed apparecchiature elettroniche, comprese le centraline telefoniche. Relativamente a tali sistemi e apparecchiature in caso di sinistro sarà applicato tutto quanto previsto all'art. 7.6 – *Valore delle cose assicurate e all'art.7.7 - Come si determina il danno* – della Sezione Cosa fare in caso di sinistro - relativamente alla Sezione Elettronica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- **a telefoni cellulari, smartphone e tablet;**
- **ad accumulatori elettrici e batterie,** ad eccezione di quelli facenti parte di impianti solari termici e fotovoltaici assicurati ai sensi dell'art. 2.2.1 – *Impianti solari;*
- **derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione;**
- **che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;**
- **che si sono verificati durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;**
- **dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipula della polizza, e quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.**

Art. 2.2.13 – MERCI IN REFRIGERAZIONE (*a primo rischio*)

In deroga parziale all'art. 2.3 lett. i) – *Esclusioni*, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita, causati da:

1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita accidentale del fluido frigorigeno;

purché conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero, dei dispositivi di controllo e sicurezza o dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto frigorifero, **limitatamente a quelli ubicati all'interno del fabbricato assicurato**.

Sono esclusi i danni derivanti da interruzioni, anomalie o carenze nella fornitura di energia elettrica, acqua o altri servizi, imputabili a disfunzioni, guasti o interruzioni che abbiano origine esterna rispetto al fabbricato assicurato o ai suoi impianti privati.

La garanzia opera a condizione che la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si sia protratta in modo continuativo per almeno **12 ore**.

In caso di danni derivanti da eventi classificabili come "Eventi Sociopolitici" o "Terrorismo" (art. 2.2.5), **l'indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente se risulta attivata la specifica estensione di garanzia** prevista per tali eventi.

Art. 2.2.14 - MERCI IN REFRIGERAZIONE SU AUTOMEZZI

Ad integrazione della garanzia di cui all'art. 2.2.13 - *Merci in refrigerazione*, la copertura si intende estesa alle merci in refrigerazione a bordo dei veicoli di proprietà dell'assicurato, attrezzati per il trasporto di merci refrigerate.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 6 ore.

Art. 2.2.15 – GARANZIE DANNI DA ACQUA

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:

a) **Rottura accidentale di impianti** idrici, igienici e tecnici (**esclusi gli impianti automatici di estinzione**) pertinenti i fabbricati assicurati o installati nei fabbricati che contenenti gli enti assicurati.

   La Società indennizza anche il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro stesso.

b) **Gelo**, che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o di tubazioni al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, **purché gli impianti danneggiati dal gelo non siano stati sospesi nella loro funzionalità per più di 48 ore antecedenti al sinistro.**

c) **Occlusione e rigurgito** di condutture di impianti fissi, **esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane e quelli conseguenti a occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.**

d) **Spese di ricerca, riparazione e ripristino** sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale o dell'occlusione di cui sopra.

Le spese di ricerca e riparazione sono comprese anche se relative ad impianti idrici interrati di pertinenza del

fabbricato **(esclusi quelli destinati ad irrigazione o a servizio di piscine),** anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso.
La Società non risponde dei danni:

- **causati da umidità, stillicidio;**
- **causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti integralmente al di sotto del livello stradale.**

Art. 2.2.16 – ALLAGAMENTO
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni, alluvioni, acqua condotta, colaggio da impianti automatici di estinzione, che si è verificato all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. c) - *Esclusioni* comuni alla sezione Incendio ed altri eventi.
Sono compresi i danni causati da intasamento di gronde e pluviali a seguito di grandine, neve o precipitazioni di carattere eccezionale.
La società non indennizza i danni:

a) **causati da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato e dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;**
b) **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
c) **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti causate dal vento o dalla grandine;**
d) **causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, purché conseguenti all'evento coperto da questa garanzia;**
e) **da franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
f) **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.**

Art. 2.2.17 – COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:

a) **dei danni che si sono verificati in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
b) **dei danni causati dal gelo;**
c) **delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;**
d) **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.**

Art. 2.2.18 – CRISTALLI ED INSEGNE (*a primo rischio*)
La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate e installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, **purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.**
Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. **Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.**
Sono esclusi i danni:

a) **indennizzati in base a una garanzia prestata con questa sezione;**
b) **che derivano da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici;**
c) **determinati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;**
d) **subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;**
e) **subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.**

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.

Art. 2.2.19 – PERDITA DI CANONI DI LOCAZIONE (*a primo rischio*)
La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione che l'assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un sinistro indennizzabile come previsto da questa sezione, **durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.**

Art. 2.2.20 – ONORARIO PERITI
La Società rimborserà, **in caso di sinistro indennizzabile di importo superiore a euro 20.000**, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall'art. 7.3 – *Da chi viene valutato il danno*. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 2.2.21 – PERDITA DI PROFITTO (*a primo rischio*)
La Società si obbliga a rimborsare all'assicurato la perdita economica **effettiva e documentata** che gli sia derivata, durante la validità della polizza, dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività causata da:
- difficoltà di accesso per incendio, esplosione o scoppio di beni di terzi vicini;
- intossicazione dei clienti che provochi la chiusura temporanea dell'attività per ordine dell'autorità;
- isolamento della località per valanghe o frane o eccesso di neve.

La garanzia comprende le spese che l'assicurato ha avuto a carico per i propri clienti forzatamente ospitati in altri esercizi, in base alla differenza risultante dalla Tabella prezzi.

Art. 2.2.22 – PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE) IN AUMENTO
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.1.16 – *Prezzo di vendita (selling price)*, l'assicurazione consente di incrementare l'indennizzo determinato secondo il criterio del prezzo di vendita di una misura **pari al 5% del valore delle merci vendute o commissionate in attesa di consegna**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:

a) **causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;**
b) **causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
c) **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;**
d) **causati con dolo dell'assicurato o del Contraente;**
e) **causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l'assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;**
f) **di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
g) **causati alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;**
h) **di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, dovuti a qualunque causa, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
i) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
j) **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
k) **derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.22 – *Esclusione Cyber Risk*.**

Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi i danni a:

- **macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing;**
- **apparecchiature elettroniche;**

se già coperti da apposita assicurazione.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi per la Sezione Incendio, salvo eventuali diverse pattuizioni indicate nella scheda di polizza. Qualora siano indicati più valori per la medesima garanzia, si applica esclusivamente quello riportato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 2.500 – 5.000)**, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie**, indicati nella tabella seguente.

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro (*)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in € o in %)	
2.1.1	Cose particolari: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore ovunque posti			**3.000**	per sinistro
	monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore custoditi in casseforti murate o di peso non inferiore a 200kg			**6.000**	per sinistro
	archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor			**3.000**	per sinistro
	modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili:			**10%** della somma assicurata alla voce Contenuto	per sinistro
	quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico			**10.000** per ciascun oggetto, con il limite di **100.000**	per sinistro
2.1.1. h)	Rovina ascensori			**3.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.1. k)	Urto veicoli	**250**		**10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.1 m)	Spese di demolizione e sgombero			**10%** dell'indennizzo con il massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo
	Spese per operazioni di conferimento,decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi			**10%** dell'indennizzo con il massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.1 n)	Spese di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate alla voce "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro			**10%** dell'indennizzo con il massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro (*)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in € o in %)	
2.1.1 o)	spese per il rimpiazzo del combustibile,			**1.500**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.1. p)	spese per il rifacimento o duplicazione documenti			**1.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.5	Merci e/o macchinari decentrati			**15%** somme assicurate alle rispettive partite con i seguenti limiti per sinistro ed anno assicurativo: a. **100.000** (entro il territorio della Rep. Italiana) b. **20.000** (presso mostre ed esposizioni in U.E.)	
2.1.7	Oneri ricostruzione/ urbanizzazione			**10%** con il massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.12	Onorario progettisti			**5%** con il massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.13	Maggiori costi			**10%** dell'indennizzo liquidato per ciascuna voce assicurata, con il massimo di **100.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.15	Commercio ambulante	**250**		**10%** della s.a. contenuto fino al massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.1.17	Spese per ricerca gas	**250**	**10%**	**10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.2.1	Impianti solari	vedasi specifica garanzia	vedasi specifica garanzia	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
2.2.2	Ricorso terzi o locatari Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali- dell'utilizzo dei beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi			**10%** del massimale indicato in scheda di polizza	per sinistro e anno assicurativo
2.2.3	Spese di demolizione e sgombero; spese di operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui			Somma assicurata **50%** della somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
2.2.4	Indennità aggiuntiva			maggiorazione indennizzo del 5%-10%-15% (a scelta)	per sinistro e anno assicurativo
2.2.5	Eventi Sociopolitici	**500** (2.500)	**10%**	**70%** somma assicurata per Fabbricato/Contenuto	per sinistro e anno assicurativo
	Terrorismo	**2.500**	**10%**	**50%** somma assicurata per partita	per sinistro e anno assicurativo

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro (*)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in € o in %)	
2.2.6	Eventi atmosferici	**1.000** (2.500)	**10%** 15% 20% 25%	**70%** somma assicurata Fabbricato/Contenuto; cappotto termico **70%** della s.a. con il max di **75.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.2.7	Eventi atmosferici per enti all'aperto e/o fabbricati aperti ai lati	**1.500**	**10%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
2.2.8	Grandine su fragili	**1.000**	**15%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
2.2.9	Grandine per autoveicoli	**300** (500) per veicolo		**2.500** (4.000) per veicolo, con il limite totale indicato nella scheda di polizza	per sinistro ed anno assicurativo
2.2.10	Sovraccarico neve	**2.500**	**10%**	**30%** somma assicurata fabbricato/contenuto	per sinistro e anno assicurativo
2.2.11	Danni da neve	**1.000** (2.500)		**10.000** (25.000)	per sinistro e anno assicurativo
2.2.12	Danni elettrici ed elettronici	**250**	**10%** 15% 20%	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
2.2.13	Merci in refrigerazione	**500**	**10%**	indicato nella scheda di polizza.	per sinistro e anno assicurativo
2.2.14	Merci in refrigerazione su automezzi	**250**		**5.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.2.15	Danni da acqua: a) Rottura impianti fissi	**500** (250) (1.000)	**10%**	**70%** somma assicurata Fabbricato/Contenuto	per sinistro e anno assicurativo
	Acqua condotta - Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro	**250**		**1.500**	per sinistro e anno assicurativo
	b) Gelo	**500** (250) (1.000)	**10%**	**10.000** (25.000)	per sinistro e anno assicurativo
	c) Occlusione fognature	**500** (250) (1.000)	**10%**	**10.000** (25.000)	per sinistro e anno assicurativo
	d) Ricerca e ripristino	**500** (250) (1.000)	**10%**	**10.000** (25.000)	per sinistro e anno assicurativo
2.2.16	Allagamento	**500** (2.500)	**15%**	**20.000** (50.000)	per sinistro e anno assicurativo
2.2.17	Colaggio da impianti automatici di estinzione	**2.500**	**10%**	**50.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.2.18	Cristalli insegne	**500** (250)		**2.500** singola lastra	per sinistro e anno assicurativo
2.2.19	Perdita canoni locazione			**10.000**	per sinistro e anno assicurativo

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro (*)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in € o in %)	
2.2.20	Onorario periti			**Per sinistri >20.000; 5%** dell'indennizzo liquidato, con il massimo di **10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.2.21	Perdita profitto			**10.000**	per sinistro e anno assicurativo
2.2.22	Selling price in aumento			maggiorazione **5%** del valore delle merci	
1.20	Franchigia frontale	500; 1.000; 2.500; 5.000		Per sinistro	

(*) in presenza sia di franchigia che di scoperto, la franchigia vale come minimo dello scoperto.

(**) ***Relativamente alle garanzie Eventi atmosferici, Eventi atmosferici per enti all'aperto, Grandine sui fragili, Allagamento, se uno stesso evento coinvolge più garanzie verrà applicata una sola volta la combinazione di scoperto e franchigia più elevata tra quelle acquistate.***

SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

a) **Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno lamellare.**
b) **Ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:**
   - **serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
   - **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri.**

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, e tale obbligo è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti.

La garanzia non opera per i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di protezione e di chiusura non risultino presenti o non operanti, oppure quando il furto sia commesso attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

Nel caso in cui l'introduzione nei locali avvenga violando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia è **operante con applicazione dello scoperto** previsto nella sezione Limiti di copertura - *Criteri di applicazione di scoperti e franchigie.*

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

Se i locali sono posti all'interno di un centro commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto richiesto purché lo siano quelli del centro commerciale o struttura simile.

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (Art. 3.4).

Art. 3.1.1 – FURTO DEL CONTENUTO (*a Primo Rischio*)
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'azienda:**

a) **violandone le difese esterne con:**
   - rottura, scasso;
   - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) **per via diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente**, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la garanzia opera se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali mezzi come previsto alla lett. a).

Sono compresi i furti commessi:

d) attraverso luci di serramenti, se ammesse, e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
e) con rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, ma soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale compresi tra le 8 e le 24;
f) con rottura dei vetri delle vetrine, purché avvenuta durante l'orario di lavoro e in presenza di addetti all'interno dei locali dell'azienda;
g) con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell'azienda.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

h) rapina, avvenuta nei locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i) estorsione, limitatamente al caso in cui, **all'interno dei locali dell'azienda**, l'assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, con violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino negli stessi locali;
j) guasti causati dai ladri ai locali, ai fissi e agli infissi - compreso il furto degli stessi - ai mezzi di custodia, **alle recinzioni e ai cancelli,** gli atti vandalici, causati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati.
k) furto commesso da dipendenti dell'assicurato, durante l'orario di chiusura dei locali dell'azienda, **purché tali dipendenti non siano incaricati della custodia delle chiavi stesse o della custodia o della sorveglianza dei locali dell'azienda.**

Sono parificati ai danni da furto, rapina o estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare tali reati.

Art. 3.1.2 – SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE
La Società rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro le 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'autorità.

Art. 3.1.3 – RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE COSE ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro indennizzabile ai termini di questa sezione, la garanzia rimarrà in vigore, per il solo contenuto, in caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. La garanzia sarà operante, **purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti**, e avrà durata non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in mancanza la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.

GARANZIE OPZIONALI

Se richiamate nella scheda di polizza ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4)

Art. 3.2.1 – VALORI IN CASSETTI, MOBILI, REGISTRATORI DI CASSA
L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa, in aumento a quanto previsto alla voce "Contenuto" del glossario per i valori ovunque posti.

Art. 3.2.2 – VALORI IN CASSAFORTE
L'assicurazione è prestata per il furto, la rapina, l'estorsione di valori custoditi in cassaforte, **purché chiusa o aperta con uso fraudolento di chiavi**.
Per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Art. 3.2.3 – TRASPORTO VALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite "Valori" conseguenti a:

- furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
- furto con destrezza, **a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i valori stessi**;
- scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
- rapina ed estorsione.

Sono assicurati con questa garanzia l'assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso, e gli altri addetti all'azienda, **tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni**, mentre, fuori dall'azienda stessa, trasportano i valori al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, **nella fascia di orario compresa tra due ore prima dell'apertura e due ore dopo la chiusura dell'attività**.

Art. 3.2.4 – FIERE
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.
In caso di esistenza di altra assicurazione questa estensione di garanzia vale in secondo rischio.

Art. 3.2.5 – GUASTI E ATTI VANDALICI (IN AUMENTO)
L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 3.1.1 lett. j).

Art. 3.2.6 – ENTI ALL'APERTO
L'assicurazione vale anche per enti all'aperto assicurati in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata. **Condizione essenziale per la validità della garanzia, è l'esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave. Nel caso in cui gli enti assicurati all'aperto siano autoveicoli, la garanzia vale anche a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera b).**

Art. 3.2.7 – TABACCHI
L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di tabacchi, in aumento a quanto previsto alla voce "Contenuto" del glossario.

Art. 3.2.8 – COMMERCIO AMBULANTE
Qualora il Contraente eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'azienda assicurata, la garanzia è estesa alla rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (**esclusi apparecchiature elettroniche, valori e preziosi**), anche se posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'assicurato con il quale effettua l'attività ambulante, purché chiuso.

Art. 3.2.9 – FURTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ESTERNI
La Società indennizza il Furto dei distributori esterni (nonché il relativo Contenuto), avvenuto mediante rottura, Scasso o asportazione degli stessi e sempreché questi siano stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura.
La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Art. 3.2.10 – DANNI INDIRETTI
In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1.6 – *Limite massimo di indennizzo*.

Art.3.2.11– ONORARIO PERITI
La Società rimborserà, **in caso di sinistro indennizzabile di importo superiore a euro 20.000**, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall'art. 7.3 – *Da chi viene valutato il danno.*
Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:

- **a) che si sono verificati in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;**
- **b) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;**
- **c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;**
- **d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
  - **da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
  - **da persone del fatto delle quali il Contraente e l'assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto all'art. 3.1.1 lett. k);**
  - **da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;**
  - **da persone legate a quelle indicate dalla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;**
- **e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro per la parte di danno che supera quanto previsto all'art. 3.1.1 lett. j);**
- **f) avvenuti a partire dalle 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi**
- **g) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.22 – *Esclusione Cyber Risk*.**

Relativamente ai valori, l'esclusione decorre dalle 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 15 giorni.

Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi:

- **macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing;**
- **apparecchiature elettroniche;**

se già coperti da apposita assicurazione.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi per la Sezione Furto, salvo eventuali diverse pattuizioni indicate nella scheda di polizza. Qualora siano indicati più valori per la medesima garanzia, si applica esclusivamente quello riportato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE FURTO
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 2.500 – 5.000)**, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie**, indicati nella tabella seguente.

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in € o in %)	
3.1.1	Furto del contenuto	**250**	**10%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.1.1. g)	Furto da vetrinette esterne		**10%**	**300**	per sinistro e anno assicurativo
3.1.1. j)	Guasti e atti vandalici		**10%**	**3.000**	per sinistro e anno assicurativo
3.1.2	Spese per la sostituzione delle serrature		**10%**	**500**	per sinistro e anno assicurativo
3.2.1	Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa	**250**	**10%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.2.2	Valori in cassaforte			Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.2.3	Trasporto valori		**20%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.2.4	Fiere	**250**	**10%**	Somma assicurata	per sinistro
3.2.5	Guasti e atti vandalici		**10%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.2.6	Enti all'aperto	**2.500**	**20%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.2.7	Tabacchi		**10%**	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
3.2.8	Commercio ambulante	**500**		**3.000**	per sinistro e anno assicurativo
3.2.9	Distributori automatici esterni		**10%**	**3.000**	per sinistro e anno assicurativo
3.2.10	Danni indiretti			**5%** dell'importo liquidato ai sensi di polizza	per sinistro
3.2.11	Onorari periti			**1.500**	per sinistro
1.20	Franchigia frontale	500; 1.000; 2.500; 5.000			per sinistro

Criteri di applicazione di scoperti e franchigie:

1. Se il Furto o la rapina è **commesso o agevolato tramite utilizzo di veicoli** iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso all'assicurato che si trovano nei locali dell'azienda o nell'area in uso all'assicurato o al Contraente, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di uno **scoperto del 20%**.

2. In caso di sinistro, se **tutti i mezzi di protezione e chiusura sono insufficienti,** l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di uno **scoperto del 20%.**

3. In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme alle Dichiarazioni del Contraente o assicurato – lett. a) o b), ma sia accertato che **altre aperture** non erano ugualmente protette, l'indennizzo verrà ugualmente liquidato, ma con l'applicazione di uno **scoperto del 20%.**

4. Qualora i mezzi di protezione e chiusura siano stati dichiarati **insufficienti** ma, in caso di sinistro, **si accerti che l'introduzione è avvenuta forzando mezzi conformi** alle dichiarazioni (lett. A o B), si applica uno **scoperto del 10%**.

5. In presenza di **due o più scoperti**, la detrazione complessiva **non può superare il 30%** dell'indennizzo.

6. In caso di coesistenza di scoperto e franchigia, la franchigia si intende quale minimo assoluto.

SEZIONE ELETTRONICA

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).

Art. 4.1.1 – DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (*a Primo Rischio*)
La Società indennizza i **danni materiali e diretti** causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi o in consegna e custodia, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in polizza.
Sono compresi:

- le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile**, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo,**
- i maggiori costi, necessariamente sostenuti e documentati, per l'utilizzo temporaneo di apparecchiature sostitutive (muletto) in attesa della riparazione o della sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata.

Sono esclusi i danni:

a) ad impianti, macchine e apparecchiature elettroniche adibite o asservite alla produzione;
b) a cose ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
c) a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati non esclusivi dei macchinari industriali, apparecchi di interconnessione rete per i quali siano trascorsi più di 7 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall'anno di costruzione;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
i) a cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato.

Sono esclusi anche i danni causati da:

j) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
k) esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
m) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;
n) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ossidazione e corrosione;
o) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
p) qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worms e similari;
q) Sono inoltre esclusi i danni dovuti:
r) ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
s) all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;

t) **a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientrino nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.**

Art. 4.1.2 – AMBITO DI OPERATIVITÀ

1. Relativamente **ai supporti di dati ed ai programmi in licenza d'uso** e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti in polizza la società rimborsa:
   - i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Se la ricostruzione non è necessaria **o non avviene entro un anno dal sinistro**, la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
   - i costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti da sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e **purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro.**

La società non indennizza:
   - **i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi senza danni materiali a supporti (ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura);**
   - **i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.**

Relativamente alla ricostruzione dei dati è condizione essenziale ai fini della copertura che venga effettuato backup settimanale; pertanto l'indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro.

2. Relativamente ai **conduttori esterni non sono indennizzabili** i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
3. I danni imputabili **a fenomeni elettrici di origine esterna** trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili **a condizione che:**
   - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell'impianto;
   - tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
   - le apparecchiature elettroniche assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati, a parziale deroga di quanto indicato alla tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", mediante applicazione dello **scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista.**

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4)

Art. 4.2.1 – APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

La garanzia di cui all'art 4.1.1. viene estesa a personal computer portatili e tablet, compreso il loro trasporto con qualsiasi mezzo, anche quello a mano, entro il territorio nazionale, **a condizione che:**
   - per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
   - tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell'espletamento dell'attività dichiarata.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di graffiatura o rottura di schermi.
Limitatamente alla fase di **trasporto** le cose assicurate devono essere **riposte nelle custodie** di cui sono dotate.
Durante lo spostamento **a mezzo aereo**, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti **purché vengano trasportati come "bagaglio a mano"**, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.
La garanzia furto, sarà operante **a condizione che** nella fase di trasporto sui veicoli:
   - **il veicolo sia provvisto di tetto rigido, chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati;**

- **le cose assicurate vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate e siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:

a) **a impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;**
b) **a cose ad impiego mobile;**
c) **a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall'anno di costruzione, relativamente a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati, apparecchi di interconnessione rete;**
d) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
e) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
f) **attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
g) **ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;**
h) **avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;**
i) **causati da atti di guerra o che si sono verificati in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;**
j) **causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
k) **causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
l) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;**
m) **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, e da ossidazione e corrosione;**
n) **causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
o) **dovuti ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;**
p) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;**
q) **dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'assicurato**
r) **derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.22 – *Esclusione Cyber Risk*.**

Sono inoltre esclusi:

s) **i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;**
t) **le cose - non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'assicurato;**
u) **i conduttori esterni alle cose assicurate;**
v) **i programmi.**

Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi i danni a:

- **macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing;**
- **apparecchiature elettroniche;**

se già coperti da apposita assicurazione.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi per la Sezione Elettronica, salvo eventuali diverse pattuizioni indicate nella scheda di polizza. Qualora siano indicati più valori per la medesima garanzia, si applica esclusivamente quello riportato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE ELETTRONICA
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 2.500 – 5.000)**, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie**, indicati nella tabella seguente.

Art.	Titolo	Scoperto in % per ogni sinistro	Franchigia in euro, per ogni sinistro (*)	Limite di indennizzo (in € o in %)	
4.1.1	Danni alle apparecchiature elettroniche	**15%**	**250** (500)	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
4.1.2	Fenomeni elettrici di origine esterna – **non operatività dei sistemi di protezione**	**25%**			
4.2.1	Apparecchiature a impiego mobile	**15%**	**250** (500)	Somma assicurata	per sinistro e anno assicurativo
---	Mezzi di protezione e di chiusura non conformi alle dichiarazioni	**20%**			
1.20	Franchigia frontale	500; 1.000; 2.500; 5.000			per sinistro

(*) In presenza sia di franchigia che di scoperto, la franchigia vale come minimo dello scoperto.

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le altre sezioni di questa polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi**, questa assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.**

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Il Contraente può scegliere se acquistare singolarmente la garanzia "Responsabilità civile verso terzi (RCT)" oppure abbinata alla "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)". Le garanzie richiamate nella scheda di Polizza sono assicurate per i massimali ivi indicati e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).

Art. 5.1.1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro **purché il loro impiego sia conforme alla normativa in vigore.**
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

Art. 5.1.2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato **purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. come previsto dalle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. come previsto dal Codice civile, a titolo di risarcimento di danni che non rientrano nei casi di cui al precedente punto 1. causati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Sono escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia RCO, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

Art. 5.1.3 – CUMULO DEI MASSIMALI RCT E RCO
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO), **l'esborso massimo complessivo della Società non potrà in ogni caso superare il massimale previsto per la garanzia RCT**, che si intende pertanto quale limite complessivo di indennizzo, **salvo diversa pattuizione risultante dalla Scheda di Polizza**.

GARANZIE BASE VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) di cui all'art. 5.1.1

Art. 5.1.4 – PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI LOCALI DELL'AZIENDA
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali dove si svolge l'attività assicurata e aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto **purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa**, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, **nell'ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.**
I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi **solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell'azienda.**
La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;**
- **umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;**
- **occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.**

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

Art. 5.1.5 – **PERSONE CONSIDERATE TERZI**
Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, **escluse le malattie professionali e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali:**

a) i titolari ed i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato- quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o accessorie a quella dell'assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
b) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
c) i titolari e i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, l'assicurato e i suoi dipendenti operino nello stesso ambiente, **purché la natura dei lavori svolti dall'assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle Imprese coappaltatrici;**
d) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico.
e) **i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.**

Art. 5.1.6 - **COMMITTENZA AUTO**
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato, come previsto dall'art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati**. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dell'Europa.

Art. 5.1.7 – DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), e per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta **esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.**

Art. 5.1.8 – **PLURALITÀ DI ASSICURATI**
Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Art. 5.1.9 – COMMITTENZA LAVORI
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.**

Art. 5.1.10 – **MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA**
L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

Art. 5.1.11 – **INQUINAMENTO ACCIDENTALE**
La garanzia comprende la responsabilità per i danni da inquinamento conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, **nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.**

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due

condizioni:

- **l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;**
- **fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.**

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del **10% del limite di risarcimento** per ogni sinistro indicato in polizza, **le spese sostenute** dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.
La garanzia è **operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette** come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
La garanzia di "inquinamento accidentale" **non comprende i danni**:

a) di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ed altre successive disposizioni in tema di danno ambientale;
b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
c) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) conseguenti:
   i. intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali alla dell'impresa;
   ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.3.1 - *Esclusioni* lett. e).

Art. 5.1.12 – LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che se tali lavori sono affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile derivante all'assicurato, nella sua qualità di committente.**
L'assicurazione vale, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato sia committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
Tale estensione di garanzia opera purché:

- **l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

Art. 5.1.13 – CAUSALE INCENDIO
La garanzia comprende, **con esclusione dei lavori presso terzi**, i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. **Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.**

Art. 5.1.14 – DECRETO LEGISLATIVO 155/1997 (HACCP)
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 155/1997 e successive modifiche "Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3 CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" (normativa HACCP).

Art. 5.1.15 – ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Sono compresi inoltre i danni:

a) provocati da persone non alle dipendenze dell'assicurato, ma della cui opera questi si avvale **in forma comprovatamente saltuaria e occasionale**, e in quanto l'assicurato debba risponderne come previsto dall'art. 2049 del Codice civile;
b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, **purché il danno sia conseguenza dell'attività dell'assicurato stesso. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, e i danni causati dai veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione come previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.**
c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
d) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi, ciclofurgoni senza motore, natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione e mezzi di trasporto a mano;
e) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda, e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
f) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi che si trovano nell'azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, se l'assicurato deve risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o se il terzo responsabile non risarcisce, in tutto o in parte, il danno causato;
g) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche con l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, purché l'assicurato debba risponderne come previsto dalla legge;
h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, e a parco, giardino, attività ricreative per bambini **(esclusi tappeti elastici e giochi gonfiabili)**, queste ultime riservate a clienti e visitatori;
i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se non collocati nelle adiacenze dei locali dell'Azienda, **purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.**
j) Se la manutenzione delle suddette insegne e cartelli è affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'assicurato quale committente dei lavori suddetti;
k) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
l) corporali, subiti dai corsisti compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
m) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
n) derivanti dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo.
o) derivante da proprietà, uso e manutenzione di tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive fisse, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati o installati. Se la manutenzione è affidata a terzi la garanzia opera nei confronti dell'assicurato nella sua qualità di committente;
p) per i danni cagionati causati alle cose di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, purché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto;
q) derivante dalla conduzione di magazzini, uffici e depositi inerenti all'attività dichiarata in una ulteriore ubicazione in Italia oltre a quella/e indicata/e sulla scheda di polizza.

GARANZIE BASE VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) di cui all'art. 5.1.2

Art. 5.1.16 – **RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO**
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, **escluso l'assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice penale.**

Art. 5.1.17 – INESATTE O ERRONEE INTERPRETAZIONI NORME INAIL ED INPS
L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS o da involontaria omissione della stipulazione preventiva di nuove posizioni INAIL, che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4):

GARANZIE OPZIONALI VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) di cui all'art. 5.1.1

Art. 5.2.1 – LAVORI, CONSEGNE E INSTALLAZIONI PRESSO TERZI
Qualora l'assicurato abbia dichiarato in polizza che l'attività assicurata si svolge anche presso terzi, la copertura assicurativa è estesa ai danni materiali diretti:

1. **In caso di installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica presso terzi**:
   - ai danni cagionati a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute durante l'esecuzione dei lavori;
   - ai danni causati a cose altrui che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori o comunque nell'area interessata dalle operazioni di installazione, montaggio, manutenzione o riparazione.
1. **In caso di semplice consegna presso terzi (senza attività di installazione o montaggio)**:
   - ai danni materiali diretti a cose altrui presenti nei locali di consegna, limitatamente al periodo in cui l'assicurato effettua operazioni accessorie alla consegna (scarico, posizionamento temporaneo).

Sono esclusi, in entrambi i casi:

- i danni derivanti da difetti intrinseci, vizi di progettazione, dimensionamento o fabbricazione dei beni consegnati o installati;
- i danni avvenuti dopo la conclusione delle operazioni di consegna o installazione, salvo diversa specifica pattuizione contrattuale.

Art. 5.2.2 – RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (PER ATTIVITÀ NON SOGGETTE AL DM 37/2008 – EX LEGGE 46/90)
La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, come previsto dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori. La garanzia opera a parziale deroga dell'art.5.3 punto k) –*Esclusioni* e **non comprende i danni:**

1. **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
2. **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
3. **da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;**
4. **da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
5. **da interruzione o sospensione di attività.**

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e purché i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.
Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Art. 5.2.3 – GARANZIE PER AUTOSALONI E SIMILI CON ATTIVITÀ ACCESSORIA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI

a) **Danni ai veicoli**
La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio e opera a parziale deroga dell'art. 5.3 punto i) – *Esclusioni*.
Sono esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione, quelli dovuti da incendio e/o furto e quelli che si sono verificati al di fuori dei locali dell'azienda e delle aree pertinenti.

b) **Responsabilità civile postuma autofficine e gommisti**
La garanzia comprende i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato, dovuti a fatto o omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile come previsto dalla legge e **a condizione che il fatto o l'omissione siano occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione e che il danno si manifesti entro 60 giorni dalla data di riconsegna del veicolo al cliente, periodo rilevabile da documenti certi.**
La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.3 punto k – *Esclusioni* e **sono esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.**

Art. 5.2.4 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AI SOLI LOCALI DELL'AZIENDA (*RC del Fabbricato)*
La garanzia opera **esclusivamente** per i rischi derivanti dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi del fabbricato che costituiscono l'azienda assicurata, **aventi il valore di ricostruzione a nuovo dichiarato in polizza.**
Questo valore deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della porzione di esso che costituisce tali locali, escluso il valore dell'area. Se al momento del sinistro tale valore supera il 10% di quello dichiarato in polizza dall'assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.
Il Contraente può scegliere di acquistare la presente copertura solo in alternativa alla garanzia *Responsabilità Civile verso Terzi* di cui all'art. 5.1.1.
Per effetto della presente si intendono valere esclusivamente le garanzie di cui agli articoli 5.1.4 - *Proprietà e conduzione dei locali dell'azienda*, 5.1.7 - *Decreto legislativo 81/2008*, 5.1.8 - *Pluralità di assicurati*, 5.1.9 - *Committenza lavori*, 5.1.14 - *Causale incendio,* 5.2.10 - *Danni da interruzione e sospensione attività* (se acquistata) e 7.21 - *Difesa penale.*

Art. 5.2.5 – CIRCOLAZIONE CARRELLI
La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle **aree private in cui si svolge l'attività dell'assicurato.**
Sono comprese in garanzia anche le azioni di terzi per danni arrecati dai suddetti carrelli in circolazione su strade di uso pubblico e aree a queste equiparate, in caso di mancanza, non intenzionale, o insufficienza dell'assicurazione obbligatoria di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

Art. 5.2.6 – DANNI A COSE DEI CLIENTI
La presente estensione è rivolta alle attività che prevedono l'accesso di clienti all'interno dei locali assicurati, quali negozi, parrucchieri, barbieri, centri estetici, palestre e altre attività aperte al pubblico.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni materiali subiti dalle cose portate o indossate dai clienti all'interno dell'esercizio, consistenti in sottrazione, distruzione o deterioramento, ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile.
La garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni previste all'art. 5.3 lettere i) e o), **con esclusione di denaro, valori, oggetti preziosi, nonché dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.**
La copertura è valida esclusivamente per i danni dei quali l'assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge.

Art. 5.2.7 – DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI (LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE E SIMILI)
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni materiali e diretti ai capi di vestiario e ad altre cose analoghe affidate allo stesso per l'esecuzione delle lavorazioni, verificatisi durante l'esecuzione delle stesse.
La garanzia è prestata a condizione che i danni siano conseguenza di fatto accidentale.
Restano esclusi i danni derivanti da usura, vizi propri delle cose, nonché quelli indiretti o conseguenti a inadempimenti contrattuali.
La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.3 punto i) - *Esclusioni*.

Art. 5.2.8 – COMMERCIO AMBULANTE
La garanzia è prestata anche per i danni causati dall'assicurato nell'esercizio del commercio ambulante, compresa la proprietà e la conduzione (montaggio e smontaggio compresi) di quanto costituisce l'attrezzatura mobile per la vendita di merce all'aperto (veicoli appositi, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili).
Sono esclusi da questa estensione i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria e i danni alle merci trasportate.

Art. 5.2.9 - DANNI DA PRODOTTI VENDUTI
La garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi dai prodotti venduti e/o somministrati direttamente al consumatore finale dall'Assicurato, purché **verificatisi entro un anno dalla consegna degli stessi e, in ogni caso, durante il periodo di validità dell'assicurazione.**
Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti.
Limitatamente ai prodotti alimentari, la garanzia è estesa ai danni corporali derivanti da difetto originario, **a condizione che tali prodotti siano di produzione o preparazione artigianale dell'Assicurato e siano venduti e/o somministrati direttamente al consumatore finale.**
Sono in ogni caso esclusi i farmaci e i prodotti omeopatici.

Art. 5.2.10 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile.**

Art. 5.2.11 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E SPESE PER RITIRO PRODOTTI
A) Responsabilità civile prodotti
A parziale deroga dell'art. 5.3.1 punto k) – *Esclusioni,* la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti dell'azienda **dopo la loro consegna a terzi:**
- per morte, per lesioni personali;
- per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso.

La garanzia si intende valida esclusivamente per i prodotti assicurati dichiarati in polizza.
Il massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per periodo di Assicurazione e per sinistro in serie.
L'Assicurazione è valida per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa *(*Forma *Claims Made).*
In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione.

La garanzia comprende i danni derivanti da i**nterruzione o sospensione**, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente articolo, **sino al limite per sinistro e periodo di assicurazione indicato all'art. 5.4.**

Agli effetti della presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati "difetto dei prodotti":

a) gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;

b) gli errori e/o difetti di produzione e conservazione;
c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso;
d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Sono esclusi:
• le spese per la sostituzione o riparazione del prodotto difettoso, nonché il relativo controvalore;
• le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
• i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
• i danni derivanti da dolo dell'Assicurato.

B) Spese per ritiro prodotti
L'Assicurazione copre le spese necessarie per il Ritiro dei prodotti dell'Assicurato **dichiarati in polizza**, **che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:**
- **quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;**
- **per evitare un danno a persone o Cose indennizzabile a termini della presente garanzia;**

su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.
L'Assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, a condizione che i prodotti oggetto delle operazioni di ritiro siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia stata cominciata prima della scadenza del contratto.
La presente garanzia **copre esclusivamente le spese sostenute dall'Assicurato per**:
a) la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
b) individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
c) l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
d) il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti;
e) la distruzione dei prodotti, purché questa sia stata ordinata dell'Autorità competente oppure qualora le spese per la distruzione siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
f) la riparazione dei prodotti presso il consumatore finale qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Non sono assicurati il controvalore dei prodotti da ritirare né i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro; la garanzia non opera per le azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazioni di norme di legge dovute a dolo o colpa grave dell'Assicurato.

GARANZIE OPZIONALI VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) di cui all'art. 5.1.2

Art. 5.2.12 – MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 5.1.2, è estesa al rischio delle malattie professionali **riconosciute dall'INAIL (e/o dalla Magistratura).**
L'estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La massima esposizione della Società, indicata in tabella all'articolo 5.4 - *Limiti, scoperti e franchigie*, vale indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta.
La garanzia non opera:

1) **per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV;**
2) **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
3) **per le malattie professionali conseguenti:**
   a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
   b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**
   Questa esclusione non opera per i danni che si sono verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
4) **per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, **ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e i documenti necessari.**
L'assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 5.2.13 – DANNO BIOLOGICO - ABROGAZIONE FRANCHIGIA
La franchigia prevista all'art. 5.1.2 - *Responsabilità Civile Verso Prestatori Di Lavoro (Rco),* si intende abrogata.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3.1 – ESCLUSIONI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione Responsabilità Civile, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalle singole garanzie, non comprende i danni:

- **a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- **b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**
- **c) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;**
- **d) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- **e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- **f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- **g) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
- **h) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'assicurato o da lui detenute;**
- **i) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- **j) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- **k) causati da opere od installazioni dopo la fine dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Sono esclusi anche i danni causati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione, salvo quanto previsto dall'art. 5.2.11 – *Responsabilità Civile Prodotti e Spese per ritiro prodotti;***
- **l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- **m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;**
- **n) derivanti da obbligazioni di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;**
- **o) di cui l'assicurato deve rispondere come previsto dagli articoli 1783, 1784,1785 bis e 1786 del Codice civile.**

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) non comprendono i danni:

- **p) da detenzione o impiego di esplosivi;**
- **q) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- **r) di qualunque natura:**
  - **direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;**
  - **direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;**
  - **direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);**
  - **relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed–Jacob (VCJD);**
  - **derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.**
- **s) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate**
- **t) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.22 – *Esclusione Cyber Risk*.**

L'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti e Spese per ritiro prodotti di cui all'art. 5.2.11 non comprende inoltre:

x) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso;
y) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
z) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato che non costituiscano un obbligo di legge;
aa) il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
bb) azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato;
cc) i risarcimenti aventi natura punitiva o esemplare (punitive o exemplary damages);
dd) le multe, le ammende, le sanzioni e le penalità di qualsiasi natura;
ee) le perdite derivanti dalla diminuzione del volume d'affari, dalla perdita di quote di mercato, nonché le spese sostenute per il recupero dell'immagine, dell'avviamento o della reputazione commerciale;
ff) le spese di ritiro conseguenti a contaminazione, alterazione o manomissione intenzionale dei prodotti, compiute da chiunque, compresi dipendenti, collaboratori o incaricati dell'Assicurato.

Art. 5.3.2 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT e RCP:

1) **il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
2) **quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;**
3) **tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto indicato all'art. 5.1.5.**

LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi per la Sezione RC, salvo eventuali diverse pattuizioni indicate nella scheda di polizza. Qualora siano indicati più valori per la medesima garanzia, si applica esclusivamente quello riportato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 2.500 – 5.000)**, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie**, indicati nella tabella seguente.

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro	Scoperto in % per ogni sinistro	Massimale/sottolimite (in € o in %) per sinistro ed anno assicurativo
5.1.1	RCT	**250**	**10%**	Massimale in polizza
5.1.2	RCO	**3.000**		Massimale in polizza
5.1.3.	Cumulo massimali (per ogni sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO)			**Massimale RCT** (limite massimo complessivo di indennizzo), salvo diversa pattuizione risultante in polizza
5.1.4	RCT - Fabbricato - danni da acqua	**250**	**10%**	**250.000**
5.1.6	RCT - Committenza auto	**250**		
5.1.11	RCT - Inquinamento accidentale	**2.500**	**10%**	**100.000**
5.1.13	Causale Incendio			**100.000**
5.1.15 b)	RCT - Danni a veicoli di Terzi	**250**	**10%**	**100.000**
5.1.15 c)	Operazioni di carico e scarico	**250**		**100.000**
5.2.1	RCT - Lavori, Consegne e Installazioni presso Terzi	**250**	**10%**	**100.000**
5.2.2	RCT - Postuma NO legge 46/90 danni a cose	250 **500** 1.000	10%	**50.000**
5.2.3 a)	RCT - Danni ai veicoli	250 **500**	10%	**15.000** (25.000) per sinistro; **30.000** (50.000) per anno

Art.	Titolo	Franchigia in € per ogni sinistro	Scoperto in % per ogni sinistro	Massimale/sottolimite (in € o in %) per sinistro ed anno assicurativo
5.2.3 b)	RCT - Danni ai veicoli garanzia postuma	**500** (250)	**10%**	**20.000** (40.000) per sinistro; **40.000** (80.000) per anno
5.2.5	RCT - Circolazione carrelli	**250**	**10%**	
5.2.6	Danni a cose dei clienti	**150**		**1.000** per cliente danneggiato; **10.000** per anno assicurativo
5.2.7	Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (lavanderie)	**150**		**5.000** per sinistro **10.000** per anno
5.2.8	Commercio ambulante	**250**	**10%**	**150.000**
5.2.9	Danni da prodotti venduti	**250**	**10%**	**100.000**
5.2.10	RCT - Interruzione o sospensione attività	**1.500**	**10%**	**100.000**
5.2.11 A)	RCP - Prodotti	**500**	**10%**	**100.000** per uno o più sinistri o in caso di sinistri in serie e per periodo di assicurazione; **30.000** per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
5.2.11 B)	RCP - Spese ritiro prodotti	**500**	**10%**	**10.000**
5.2.12	RCO - Malattie professionali	**3.000**		**250.000** (500.000)
1.20	Franchigia frontale	500; 1.000; 2.500; 5.000		

SEZIONE TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

ARAG SE

Viale del Commercio, 59

37135 Verona (VR)

www.arag.it

tel. 045 8290411

www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro

Art. 6.1.1 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE
Le garanzie operano per i sinistri relativi all'attività d'impresa assicurata e descritta nella scheda di polizza, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa. Sono compresi anche i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, se indicati nella scheda di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

Art. 6.1.2 – SPESE COPERTE DALLA POLIZZA
Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per sinistro**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dell'avvocato difensore in sede di arbitrato
- compensi dell'avvocato difensore davanti all'arbitro assicurativo
- spese di attivazione della procedura davanti all'arbitro assicurativo
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio**.

Art. 6.1.3 – ASSICURATI
Sono assicurati:
<u>per le Società di Persone</u>

- l'azienda Contraente
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro

- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività
- gli stagisti e gli interinali

per le Società di Capitali
- l'azienda Contraente
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore
- (gli amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell'organismo di vigilanza, RSS, procuratori speciali e il responsabile della protezione dei dati (DPO) non dipendente, sono assicurati solo se è acquistata la Condizione Aggiuntiva "Amministratori, Sindaci e Revisori")
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- gli stagisti e gli interinali

per le Ditte Individuali e le imprese familiari
- l'azienda Contraente
- il titolare
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- i familiari e gli affini del titolare d'impresa che collaborano nell'attività
- gli stagisti e gli interinali

per le Società Cooperative:
- i Soci con qualifica di dipendente

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

GARANZIE BASE

Art. 6.1.4 – DIFESA PENALE - Modulo 1

1. Delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. Delitti dolosi
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
Sono altresì coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

La garanzia **opera se:**
- **l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)** o **il reato si estingue per prescrizione**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**.
ARAG **può anticipare le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila)**, in attesa della conclusione del procedimento.
Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG**.
L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati

3. Pacchetto sicurezza
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**; la garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**
- per resistere **a *secondo rischio*,** quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**
- per i reclami all'autorità competente

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.
In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:
- dall'azienda Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**; non sono coperte le spese sostenute **nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda Contraente.

4. Retroattività
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti per delitti dolosi, colposi o contravvenzioni per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall'assicurato dopo questa data.
La garanzia opera per atti, fatti o comportamenti avvenuti fino a 1 (uno) anno prima della data di efficacia della copertura assicurativa, come indicato sulla scheda di polizza.
Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.
La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti estensioni di garanzia sono prestate solo nel caso in cui siano state selezionate ed è stato pagato il relativo premio.

Art. 6.2.1 – DIFESA CIVILE - Modulo 2

1. Danni subìti
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.
Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. Vertenze con i fornitori
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento)**.
Sono coperte, anche le spese sostenute per le vertenze contrattuali:
- relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività d'impresa su portali di e-commerce (commercio elettronico)
- con il fornitore del servizio di connessione internet dell'azienda Contraente
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata dell'azienda Contraente
- con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web dell'azienda Contraente
- con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web dell'azienda Contraente

La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

3. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.
In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

4. Rapporti di lavoro
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda Contraente.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

6. Agenti e rappresentanti
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti.
La garanzia opera **con il limite di massimale di € 10.000 (diecimila) per sinistro e per anno.**
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.**

7. Tutela in materia fiscale e tributaria
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti tributari e fiscali per il ricorso avverso le sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche.
La garanzia **opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso**.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

8. Ristrutturazione edilizia
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia della sede legale e degli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.
La garanzia opera **con il limite di massimale di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e per anno**.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

9. Impugnazione di delibere assembleari condominiali
Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.
Sono **escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini**.
La garanzia opera **con il limite di massimale di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e per anno.**
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

Art. 6.2.2 – VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
Condizione operante solo se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente all'acquisto sia delle garanzie Difesa Penale - Modulo 1 che della Garanzia Opzionale - Modulo 2 Difesa civile e se sono stati corrisposti i relativi premi.

1. Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.
Le spese sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile.
Il recupero dei crediti opera per le **prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi** dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i **crediti sono rappresentati da titoli esecutivi** o **documentati da prova scritta o equiparata**.
La garanzia **opera per la fase stragiudiziale con il limite di 5 (cinque) sinistri** avvenuti in ciascun anno assicurativo.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Nel limite di sinistri sopra riportato per la fase stragiudiziale, la garanzia **opera per la fase giudiziale,** compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, **con il limite di 1 (uno) sinistro** avvenuti in ciascun anno assicurativo e **solo se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento)**.
Se è indicata sulla scheda di polizza l'estensione Unione Europea, sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti non in contestazione, avvenute e che devono essere trattate in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

2. Vertenze con i clienti escluso il recupero crediti
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, **escluso il recupero dei crediti**.
Le spese sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile.

La garanzia **opera per la fase stragiudiziale con il limite di 5 (cinque) sinistri** avvenuti in ciascun anno assicurativo.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Nel limite di sinistri sopra riportato per la fase stragiudiziale, la garanzia **opera per la fase giudiziale con il limite di 1 (uno) sinistro** avvenuti in ciascun anno assicurativo e **solo se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento)**.
Se è indicata sulla scheda di polizza l'estensione Unione Europea, le spese sono coperte per le vertenze contrattuali avvenute e che devono essere trattate in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.
In ogni caso, sono **escluse le spese sostenute per il recupero dei crediti** e **per il procedimento di ingiunzione o esecutivo**.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

3. Vertenze con i clienti in fase stragiudiziale compreso il recupero crediti
Sono coperte le spese sostenute **per la sola fase stragiudiziale** per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.
Le spese sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile.
Sono **escluse le spese sostenute per l'eventuale fase giudiziale**.
Il recupero dei crediti opera per le **prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa**, se i **crediti sono rappresentati da titoli esecutivi** o **documentati da prova scritta o equiparata**.
La garanzia **opera con il limite di 5 (cinque) sinistri** avvenuti in ciascun anno assicurativo.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Se è indicata sulla scheda di polizza l'estensione Unione Europea, le spese sono coperte per le vertenze contrattuali avvenute e che devono essere trattate in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

Art. 6.2.3 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Condizione operante solo se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente all'acquisto sia della garanzia - Modulo 1 Difesa Penale che della garanzia Opzionale - Modulo 2 Difesa Civile e se sono stati corrisposti i relativi premi.

Sono coperte le spese sostenute da amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell'organismo di vigilanza, RSS, procuratori speciali e il responsabile della protezione dei dati (DPO) non dipendente, per i sinistri relativi alle attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.
Il numero degli assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono il relativo ruolo su incarico dell'azienda Contraente.
Per accertare l'esatto numero degli assicurati e il loro incarico al momento del sinistro, **l'azienda Contraente ha l'obbligo di consegnare alla Società la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea**.
1. <u>delitti colposi o contravvenzioni</u>
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. <u>delitti dolosi</u>
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
La garanzia **opera se:**
- **l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo

- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)** o **il reato si estingue per prescrizione**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**.
ARAG **può anticipare le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila)**, in attesa della conclusione del procedimento.
Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG**.
L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

3. pacchetto sicurezza
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**; la garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**
- per resistere **a *secondo rischio*,** quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**
- per i reclami all'autorità competente

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati del presente modulo solo per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.
In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:

- dall'azienda Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**; non sono coperte le spese sostenute **nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda Contraente.

4. danni subìti
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

5. danni causati
Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.

La garanzia **opera a *secondo rischio***, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
La garanzia **non opera in tutti gli altri casi**, ovvero se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza.

6. circolazione
Sono coperte le spese sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni
- per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi

connesse alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati del presente modulo, di proprietà dell'azienda Contraente o degli stessi assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente**.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**.
Se non è previsto diversamente, **la garanzia non opera per i sinistri relativi a**:

a. casi in cui **il conducente non è abilitato** alla guida del veicolo
b. casi in cui **il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria**, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati
c. casi in cui **il veicolo è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione**
d. casi di **contestazione per guida in stato di ebbrezza**
e. casi di **condanna** con decisione passata in giudicato **per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica.
f. casi di **condanna** con decisione passata in giudicato **per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza**
g. **partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove**, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 6.2.4 – OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiore a € 1.000 (mille)**.
Sono **escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi**.
La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'azienda Contraente**.

Art. 6.2.5 – SEDI SECONDARIE
Tutte le garanzie acquistate si intendono prestate oltre che per l'immobile indicato nel frontespizio di polizza anche per gli altri immobili identificati come sedi secondarie, nei quali viene svolta l'attività d'impresa e per i quali sia stato corrisposto il relativo premio.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.3.1 – ESCLUSIONI TUTELA LEGALE
Se nella polizza non è previsto diversamente, **le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

a. **diritto di famiglia**, **successioni** o **donazioni;**
b. **materia fiscale** o **amministrativa;**
c. fatti conseguenti a **tumulti popolari**, **sommosse popolari**, **eventi bellici**, **atti di terrorismo**, **atti di vandalismo**, **terremoto**, **sciopero**, **serrate**, **detenzione** o **impiego di sostanze radioattive;**
d. **danni nucleari** o **genetici** causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
e. fatti conseguenti ad **eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale** o **lo stato di allarme;**
f. **diritti di brevetto**, **marchio**, **autore** o **esclusiva**, **turbativa d'asta**, **concorrenza sleale**, **normativa antitrust;**
g. **fusioni**, **modificazioni** o **trasformazioni societarie;**
h. **compravendita di quote societarie**, **vertenze tra amministratori e/o soci** o **tra questi e l'azienda Contraente;**
i. **affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;**
j. **proprietà**, **guida** o **circolazione di veicoli a motore**, **imbarcazioni da diporto**, **aeromobili** o **veicoli che viaggiano su tracciato veicolato** o **su funi metalliche;**
k. **fatti dolosi degli assicurati;**
l. **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
m. **prestazioni di servizi** o **forniture di beni effettuati** dall'azienda Contraente nell'esercizio della sua attività;
n. **compravendita** o **permuta di immobili**, **leasing immobiliare; Tale esclusione non opera se il Contraente opera nel Settore Edilizia;**
o. **interventi di restauro** o **risanamento conservativo, ristrutturazione** o **costruzione ex novo di edifici**, **compresi i connessi contratti di fornitura** o **posa in opera di materiali o impianti; Tale esclusione non opera se il Contraente opera nel Settore Edilizia;**
p. **fabbricazione** o **commercializzazione di esplosivi**, **armi** o **equipaggiamento militare;**
q. attività svolta da aziende specializzate in **trattamento o smaltimento di rifiuti;**
r. attività svolta da **cooperative** o **associazioni di consumatori;**
s. **vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;**
t. contratti di **agenzia**, **rappresentanza** o **mandato;**
u. esercizio della **professione medica**, dell'**attività medica** o di **operatore sanitario;**
v. **vertenze con la Società;**
w. **vertenze con l'Intermediario del presente contratto;**
x. **adesione ad azioni di classe** (class action) **ed azione rappresentativa;**
y. **difesa penale per abuso di minori.**

Art. 6.3.2 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA
Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società **non copre** le seguenti spese:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite**
- **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG**
- **spese per l'indennità di trasferta**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro**
- **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali**
- **spese non concordate con ARAG**

- **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione**
- **spese recuperate dalla controparte**

Inoltre:

1. nella gestione del sinistro, **le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG**.
2. **le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG**.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE TUTELA LEGALE
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 2.500 – 5.000)**, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie**, indicati nella tabella seguente.

Art.	Garanzia	Limite di massimale/Valore della sanzione/ Nr. casi coperti/ Valore in lite
6.1.2	Spese legali	**Copertura per 1 avvocato per ogni grado di giudizio**
6.1.3	Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'azienda Contraente	**Copertura solo a favore dell'azienda Contraente**
6.1.4	Delitti dolosi - anticipo spese	**€ 5.000 per sinistro**
	Pacchetto sicurezza – opposizione alle sanzioni amministrative	**Valore sanzione ≥ € 250**
6.2.1	Vertenze con i Fornitori	**Valore in lite ≥ € 200**
	Agenti e rappresentanti	**€ 10.000 per sinistro e per anno**
	Ristrutturazione edilizia	**€ 5.000 per sinistro e per anno**
	Impugnazione di delibere assembleari condominiali	**€ 5.000 per sinistro e per anno**
6.2.2	Vertenze con i clienti compreso il recupero dei crediti	**n. 5 sinistri stragiudiziali di cui 1 giudiziale per anno – valore lite ≥ € 500**
	Vertenze con i clienti escluso recupero crediti	**n. 5 sinistri stragiudiziali di cui 1 sinistro giudiziale per anno – valore lite ≥ € 500**
	Vertenza con i clienti – fase stragiudiziale	**n. 5 sinistri per anno**
6.2.3	Consiglio di Amministrazione	**Delitti dolosi – anticipo spese € 5.000 per sinistro** **Pacchetto sicurezza – opposizione alle sanzioni amministrative Valore sanzione ≥ € 250**

Art.	Garanzia	Limite di massimale/Valore della sanzione/ Nr. casi coperti/ Valore in lite
6.2.4	Opposizione a sanzioni amministrative	**Valore sanzione ≥ € 1.000**
6.4.1	Assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite	**Garanzia opera a secondo rischio**
1.20	Franchigia frontale	**Per sinistro**

Il massimale della garanzia Tutela Legale è quello prescelto e indicato nella Scheda di Polizza. Tale massimale si intende riferito a ciascun sinistro. Per ogni annualità assicurativa l'esposizione massima dell'Impresa non potrà comunque superare il corrispondente limite annuo riportato nella tabella seguente.

Massimale per sinistro (come da Scheda di Polizza)	Limite per anno assicurativo
€ 15.000	**€ 50.000**
€ 25.000	**€ 75.000**
€ 35.000	**€ 105.000**
€ 60.000	**€ 180.000**

Art. 6.4.1 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano *a secondo rischio*,** quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI, FURTO ED ELETTRONICA

Art. 7.1 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO
In caso di Sinistro è necessario:

1) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile;**
2) **conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;**
3) darne avviso **scritto all'intermediario** al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4) **farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località dove è occorso il sinistro se quest'ultimo riguarda la sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;**
5) **inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;**
6) **mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, i documenti contabili di magazzino.**
7) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;**
8) **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1,2,3,4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

L'assicurato può procedere, fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, alla rimozione dei residui e delle macerie stesse e al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro dieci giorni dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Art. 7.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o comprende, nello stesso, cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal Sinistro o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o aggrava quest'ultimo.

Art. 7.3 – DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 – COSA DEVONO FARE I PERITI
I periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate e verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1 - *Cosa deve fare l'assicurato*;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7.6 - V*alore delle cose assicurate* e all'art.7.7 - *Come si determina il danno*;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.5 – OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 7.6 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Relativamente alla Sezione Incendio ed altri eventi

i. **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
ii. **Macchinario, attrezzatura, arredamento:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
iii. **Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Danni Elettrici Ed Elettronici
Se il danno è riparabile l'Indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro, **con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del Sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.**
Se il danno non è riparabile l'Indennizzo sarà **così determinato:**

- **per gli impianti fissi del Fabbricato (esclusi inverter e accumulatori), l'Indennizzo sarà sempre pari** al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio, al netto del valore dei residui;

- **per gli inverter: si applica il valore a nuovo per i primi 5 anni dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:**

Anni	Degrado d'uso	% Indennizzo
Fino a 5 anni	0%	**100%** del valore a nuovo
6° anno	20%	**80%** del valore a nuovo
7° anno	35%	**65%** del valore a nuovo
8° anno	50%	**50%** del valore a nuovo
9° anno	65%	**35%** del valore a nuovo
10° anno	80%	**20%** del valore a nuovo

- **per gli accumulatori: si applica il valore a nuovo per il primo anno dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:**

Anni	Degrado d'uso	% Indennizzo
Fino al 1° anno	0%	**100%** del valore a nuovo
2° anno	50%	**50%** del valore a nuovo
3° anno	75%	**25%** del valore a nuovo
Dal 4° anno	100%	**Nessun Indennizzo**

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

La Società può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; il cliente ha facoltà di accettare o meno l'intervento diretto della Società.

Relativamente alla Sezione Elettronica
Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo e delle imposte, se queste non possono essere recuperate dall'assicurato.
(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 7.7 – COME SI DETERMINA IL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita **separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata** della polizza, l'ammontare del danno si determina come di seguito indicato.

Relativamente alla Sezione Incendio ed altri eventi
- **per i fabbricati:** applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti ii e iii):** deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese, il valore delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente alla Sezione Furto
a) per macchinario, attrezzature e arredamento di età documentata non superiore a tre anni: come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascuna cosa assicurata somma superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso al momento del sinistro.
b) in tutti gli altri casi l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei

prodotti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Relativamente alla Sezione Elettronica
Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi** dalla data del sinistro;
b) non siano trascorsi **più di 3 anni** dalla data di acquisto delle cose assicurate;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui;

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Relativamente alle Sezioni Elettronica e alla garanzia di cui all'art. 2.2.12, lett.b) *Danni elettrici ed elettronici* della Sezione "Incendio e altri eventi"
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società può scegliere di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 7.8 – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "**valore a nuovo**" si intende:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al "valore a nuovo" a queste condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
   A. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
   B. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad A), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2) agli effetti dell'art.7.10 "Assicurazione parziale" il supplemento di indennità per ogni partita, se la somma assicurata risulta:
   a) superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
   b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui

risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna macchina o impianto, importo superiore al quadruplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt., rispettivamente, 7.6 punto i e 7.6 punto ii;

5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito **entro 30 giorn**i da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, **entro 12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in attività;

7) per quanto non derogato restano ferme tutte le condizioni di polizza.

Art. 7.9 – ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari**, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 35.000 euro se il sinistro è riferito alla Sezione Incendio ed altri eventi e in almeno 15.000 euro se riferito alla Sezione Furto.**

L'impegno della Società:

- **è condizionato dalla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita dello stesso tipo di merci;**
- **relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;**
- **relativamente alla Sezione Furto, verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 7.1– *Cosa deve fare l'assicurato*.**

Relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, se l'assicurazione è stata stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 7.10 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le modalità dell'articolo 7.6 - *Valore delle cose assicurate e dell'art.7.7 - Come si determina il danno,* risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il **10%**, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7.11 – TERMINI DI INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all'assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, la Società provvederà al

pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

Art. 7.12 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. **Il Contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in mancanza di tale avviso, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.**

Art. 7.13 – INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
In caso di sinistro, **e a specifica richiesta dell'assicurato**, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 7.11 – *Termini di indennizzo*, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 7.11, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

IN CASO DI SINISTRO FURTO

Art. 7.14 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro, le somme assicurate alle singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme e limiti potranno essere reintegrati ai valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto come previsto dall'art. 1.8 – *Facoltà di recesso in caso di sinistro.*

Art. 7.15 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose stesse.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

IN CASO DI SINISTRO ELETTRONICA

Art. 7.16 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO
In caso di sinistro, fermi restando gli obblighi di cui all'art.7.1:

a) **la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui all'art. 7.1, punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività**; se tale ispezione non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui all'art. 7.1, punto 3, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie;
b) **la Società può scegliere di ritirare i residui delle parti sostituite.**

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti a) e b) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice civile.

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 7.17 – VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI
Il premio e le condizioni della Sezione Responsabilità Civile sono convenuti sulla base della dichiarazione dell'assicurato, riportata nella scheda di polizza, del numero di addetti occupati nell'attività oggetto dell'assicurazione.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione in aumento di tali addetti.
Se al momento del sinistro il numero complessivo degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero degli addetti risulti superiore di una unità, se il numero di addetti inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro; di due unità se il numero di addetti inizialmente dichiarato era oltre quattro.

Art. 7.18 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO
In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice civile. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.**

Art. 7.19 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designa, se occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 7.20 – DIFESA PENALE
La Società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

Art. 7.21 – TERMINI DI INDENNIZZO
Acquisita la denuncia di sinistro ed **entro 90 giorni** dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all'assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.
Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, la Società provvederà al pagamento **entro 30 giorn**i dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 7.22 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a:

- **Comunicazione del sinistro:** notificare per iscritto l'evento all'agenzia assegnata all'Assicurazione o direttamente alla Società entro **10 giorni** dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, in conformità all'**art. 1913 del Codice Civile**. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'**art. 1915 del Codice Civile**.
- **Limitazione del danno:** adottare tutte le misure necessarie per **evitare o ridurre il danno**. Le relative spese saranno a carico della Società, secondo quanto stabilito dall'**art. 1914 del Codice Civile**.

Obblighi specifici dell'Assicurato per la Tutela Legale:

1. Nei delitti dolosi:

- Se la **sentenza definitiva** non prevede l'assoluzione o la derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e porta a una sentenza diversa dall'assoluzione o dalla derubricazione, **l'Assicurato è tenuto a restituire ad ARAG tutte le spese anticipate**.
- L'Assicurato ha l'obbligo di **trasmettere tempestivamente ad ARAG una copia della sentenza definitiva**.

2. Nel modulo Amministratori:
L'azienda Contraente deve fornire ad ARAG **la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea** a verificare il numero esatto degli assicurati e il loro incarico al momento del sinistro.

3. Nella garanzia di Retroattività:
Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, è obbligato a **denunciare i sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente polizza** anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

4. Nella Denuncia del Sinistro:

- La denuncia deve essere presentata **tempestivamente** alla Società e/o ad ARAG, **non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della polizza** o di eventuali polizze successive senza interruzione della copertura per lo stesso rischio.
- L'Assicurato ha l'obbligo di fornire **informazioni complete e veritiere** su tutti gli aspetti del sinistro, indicando e mettendo a disposizione, se richiesto, **mezzi di prova, documenti e altre polizze assicurative eventualmente esistenti**.
- L'Assicurato deve fornire **documentazione idonea a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale**.

5. Nella Gestione del Sinistro:
ARAG valuterà preventivamente **l'idoneità delle prove e delle argomentazioni** fornite dall'Assicurato per determinare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali impugnazioni.

6. Obbligo di Restituzione delle Spese:
L'Assicurato è tenuto a restituire ad ARAG tutte le spese sostenute o anticipate:

- Se ha diritto a recuperarle dalla controparte. **L'Assicurato è obbligato a restituire integralmente ad ARAG l'importo ricevuto.**
- Nei **delitti dolosi**, qualora la sentenza definitiva non preveda l'assoluzione o la derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure **nel caso in cui, dopo un provvedimento di archiviazione, il giudizio venga riaperto e si concluda con una sentenza sfavorevole.**

7. Dichiarazione di Altre Polizze:
L'Assicurato deve **comunicare alla Società e/o ad ARAG** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e notificare i sinistri a tutti gli assicuratori coinvolti, indicando a ciascuno il nome degli altri, per la **ripartizione proporzionale delle spese**.

8. Modifiche dell'Attività Aziendale:
L'azienda Contraente è obbligata a **informare tempestivamente la Società** in caso di:

- **Alienazione o trasformazione dell'azienda**.
- **Modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza**.
- **Spostamento della sede legale**.

Art. 7.23 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO DI TUTELA LEGALE
La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.
L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
- la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La richiesta deve essere avanzata durante l'efficacia della copertura assicurativa

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.24 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI DI TUTELA LEGALE
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative,
- dopo **3 (tre) mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi,
- in caso di cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e Impugnazione di sanzioni amministrative, entrambe attivate per le normative del Pacchetto sicurezza, operano per i sinistri avvenuti durante l'efficacia della polizza ed **entro 24 mesi** dalla cessazione dell'attività.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.

In questo caso l'**assicurato ha l'obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale**.

Art. 7.25 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve presentare la **denuncia di sinistro tempestivamente** ad **ARAG** non appena ne ha conoscenza e, in ogni caso, entro il **termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla cessazione della polizza o di eventuali altre polizze successive, purché non vi sia stata interruzione della copertura per lo stesso rischio.

Modalità di denuncia:

L'Assicurato può denunciare un nuovo sinistro direttamente online tramite il sito **ARAG**, accedendo al seguente link: **https://www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro/**

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato è tenuto a:

- **Fornire informazioni complete e veritiere** su tutti gli aspetti del sinistro.
- **Mettere a disposizione** di ARAG, se richiesti:
  - Mezzi di prova.
  - Documenti rilevanti per la valutazione del sinistro.
  - Eventuali altre polizze assicurative esistenti per lo stesso rischio.

In assenza di tali informazioni e documenti, **ARAG non potrà essere ritenuta responsabile** di eventuali:

- **Ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro**.
- **Prescrizioni o decadenze** che potrebbero intervenire a causa della mancata comunicazione tempestiva da parte dell'Assicurato.

Art. 7.26 – GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE PER LA TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Art. 7.27 – DISACCORDO NELLA GESTIONE DEL SINISTRO DI TUTELA LEGALE E CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di **disaccordo tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro**, la decisione può essere demandata a un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro è scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, **dal Presidente del Tribunale competente**, in base al Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce **per metà alle spese dell'arbitrato**, indipendentemente dall'esito della decisione.

In alternativa, l'Assicurato può **adire l'autorità giudiziaria**, previo esperimento di un tentativo di **mediazione**.

In caso di conflitto di interessi tra l'Assicurato e ARAG, **l'Assicurato ha sempre il diritto di scegliere il proprio avvocato**.

Art. 7.28 – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Verificata l'operatività della garanzia assicurativa, accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si **impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia, **a condizioni che non siano sorte contestazioni in merito ad essi e che si sia conclusa l'istruttoria del sinistro.**

Liquidazione del danno per la sezione di Tutela Legale
Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di **30 (trenta) giorni, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA

Al fine di poterLe offrire il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.), VHV deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell'indirizzo IP del dispositivo utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell'utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.
L'utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo. La mancata indicazione dei dati personali richiesti non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.
Lei potrà revocare il suo Consenso all'utilizzo della FEA in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:

- ✓ VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- ✓ e-mail: privacy@vhv.it;
- ✓ oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

I Suoi dati personali saranno trattati da VHV in qualità di Titolare, prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.
Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a Società del nostro Gruppo e ad altre Società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.
Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento all'informativa privacy di seguito riportata consultabile anche sul sito www.vhv.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento o GDPR") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Questo documento recepisce le disposizioni del Regolamento e fornisce informazioni dettagliate su come VHV Italia Assicurazioni S.p.A. tratta i dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è VHV Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno (in seguito "VHV" o il "Titolare"). VHV tratta i Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa. Lei potrà rivolgersi al Titolare per qualsiasi questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo presso la sede della Società o all'indirizzo e-mail privacy@vhv.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP o DPO)

VHV sulla base delle disposizioni regolamentari ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati c.d. RDP o DPO. Per tutte le questioni relative al trattamento dei può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail dpo@vhv.it.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' ASSICURATIVE

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, VHV deve poter disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti terzi[1], e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell'Assicurazione.
In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell'ambito della gestione del contratto di Assicurazione in qualità:

- di Aderente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo;
- di Rappresentante Legale dell'impresa Contraente o assicurata al fine di consentire i necessari controlli.

I Dati Personali sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell'ambito delle finalità di seguito dettagliate.

Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio Contraente, Assicurato, beneficiario, familiari del Contraente o dell'Assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari come definiti di seguito.
Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto da VHV, può fare riferimento al sito internet www.vhv.it della Società.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che La riguardano sono trattati da VHV nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- **Obblighi contrattuali e misure precontrattuali.** I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poter svolgere le attività precontrattuali e contrattuali previste dalla normativa. Il conferimento dei Suoi Dati Personali, necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso**.

- **Obblighi Normativi/Legali.** Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa RCAuto, fiscale, anticorruzione, antiterrorismo, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di Vigilanza, la regolamentazione IVASS e Normativa Europea in materia di distribuzione assicurativa. **Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso**.
- **Marketing.** I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità di marketing, previo Suo specifico consenso. In particolare, i dati potranno essere utilizzati per: a) InviarLe comunicazioni commerciali e promozionali, offerte, newsletter, inviti a eventi o iniziative, attraverso strumenti automatizzati (e-mail, SMS, messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea) e tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore); Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato al fine di migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi. **Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non avrà alcun impatto sul contratto assicurativo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando VHV ai recapiti riportati nella presente informativa.**
- **Comunicazioni precontrattuali e contrattuali tramite posta elettronica (e-mail).** I dati personali verranno utilizzati per l'invio delle comunicazioni e della documentazione contrattuale e precontrattuale tramite l'indirizzo di posta elettronica che ci avrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. **Per tale attività è richiesto il Suo consenso che potrà modificare in qualsiasi momento ai recapiti di VHV indicati nella presente informativa.**
- **Legittimo interesse del Titolare.** Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
  - per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
  - per la gestione del Rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di Assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
  - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**

4. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

VHV, per adempiere agli obblighi previsti dal contratto assicurativo e dalla normativa ad esso applicabile, tratteranno categorie particolari di dati personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personali potrebbero essere acquisite sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri.

Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate a VHV** residenti tutte nella comunità europea;
2. **Soggetti operanti nel settore assicurativo:** (Società, liberi professionisti, etc.), ad esempio: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di Assicurazione e di riassicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione, cliniche convenzionate, Società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica); - Società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), Società di revisione, di certificazione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari; - Società di servizi per il controllo delle frodi; - Società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - Società o studi professionali, legali, medici e periti

fiduciari della Società, che svolgono per conto di quest'ultime attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.); - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di Assicurazione consorziate; - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; - rilevazione della qualità dei servizi; - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3. **Autorità:** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); INAIL Casellario Centrale Infortuni; Agenzia delle Entrate; INPS; Magistratura; Forze dell'Ordine.

Le Società controllate e collegate a VHV ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati inoltre verranno trattati dai dipendenti di VHV che a tal fine sono stati nominati quali autorizzati al trattamento. VHV verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante. VHV garantisce che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento e verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e che il loro uso sia limitato esclusivamente alle finalità qui descritte.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire anche i Suoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, VHV assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di Assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della Prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.

- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da VHV Italia ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- ✓ VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- ✓ e-mail: privacy@vhv.it;
- ✓ oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.
Sede legale: Via Ippolito Caffi 83 - 32100 (BL) - Tel. +39 0437 938611 - vhv@pec.it - www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV International SE

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro Imprese di Belluno n.: 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n. 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00030

VHV ASSICURAZIONI